Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0410(COD)

28.7.2026

EMENDAMENTI
533 - 826

Progetto di relazione
Michele Picaro, Herbert Dorfmann
(PE789.113v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi

Proposta di regolamento
(COM(2025)1030 – C10-0359/2025 – 2025/0410(COD))

Emendamento 533
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 13, paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 bis) all'articolo 13, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
2. Sulla base della relazione di esame, di altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e, ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, è adottato un regolamento secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3. Tale regolamento dispone quanto segue:	"2. Sulla base della relazione di esame, di altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e, ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, è adottato un regolamento secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3 ***entro sei mesi***. Tale regolamento dispone quanto segue:";

Or. en

(32009R1107)

Motivazione

Aggiunge un termine di sei mesi per accelerare il trattamento dei fascicoli.

Emendamento 534
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete, Stine Bosse

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In caso di rifiuto dell'approvazione di una sostanza attiva, il regolamento della Commissione adottato a norma del

	paragrafo 3 dispone che la sostanza attiva non sia prodotta, immagazzinata, trasportata o immessa sul mercato dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare condizioni di parità per i produttori agricoli dell'UE, è essenziale garantire il divieto di esportazione delle sostanze vietate, in quanto l'esportazione di sostanze vietate ha un effetto negativo sulla competitività del settore alimentare dell'Unione. L'emendamento migliora ulteriormente la protezione della salute delle persone, degli animali e dell'ambiente nei paesi terzi e nell'Unione.

Emendamento 535
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
9) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 14	
Rinnovo dell'approvazione	
1. Su domanda, l'approvazione di una sostanza attiva con un periodo di approvazione limitato è rinnovata qualora sia accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 sono soddisfatti.	
L'articolo 4 si considera rispettato qualora si sia accertato che i requisiti da esso previsti sono soddisfatti riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva.	
Il rinnovo dell'approvazione può prevedere condizioni e restrizioni a norma dell'articolo 6.	

2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo illimitato, tranne che per:

a) le sostanze attive approvate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;

b) le sostanze attive le cui approvazioni sono rinnovate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7; o

c) le sostanze attive per le quali è fissato un periodo di rinnovo limitato conformemente all'articolo 6, lettera j), in particolare alla luce delle pertinenti incertezze derivanti dalla valutazione del rischio, anche a causa di lacune nei dati.";

Or. en

Emendamento 536
Stine Bosse, Sigrid Friis, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
9) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 14	
Rinnovo dell'approvazione	
1. Su domanda, l'approvazione di una sostanza attiva con un periodo di approvazione limitato è rinnovata qualora sia accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 sono soddisfatti.	
L'articolo 4 si considera rispettato qualora si sia accertato che i requisiti da esso previsti sono soddisfatti riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario	

contenente la sostanza attiva.

Il rinnovo dell'approvazione può prevedere condizioni e restrizioni a norma dell'articolo 6.

2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo illimitato, tranne che per:

a) le sostanze attive approvate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;

b) le sostanze attive le cui approvazioni sono rinnovate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7; o

c) le sostanze attive per le quali è fissato un periodo di rinnovo limitato conformemente all'articolo 6, lettera j), in particolare alla luce delle pertinenti incertezze derivanti dalla valutazione del rischio, anche a causa di lacune nei dati.";

Or. en

Emendamento 537
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***

Or. en

Emendamento 538
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su domanda, l'approvazione di una sostanza attiva con un periodo di approvazione ***limitato*** è rinnovata qualora sia accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 sono soddisfatti.	Su domanda, l'approvazione di una sostanza attiva con un periodo di approvazione ***definito da una data di scadenza*** è rinnovata qualora sia accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 sono soddisfatti.

Or. fr

Emendamento 539
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 4 si considera rispettato ***qualora si sia accertato che i requisiti*** da esso ***previsti sono soddisfatti*** riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva.	L'articolo 4 si considera rispettato ***solo quando le condizioni*** da esso ***previste sono state soddisfatte integralmente, senza lacune o omissioni nei dati,*** riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva. ***I fascicoli per i quali continuano a sussistere lacune o omissioni nei dati o per i quali non può essere garantita la piena protezione della salute umana e dell'ambiente non ricevono una nuova approvazione.***

Or. en

Emendamento 540
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il rinnovo dell'approvazione ***può prevedere*** condizioni e restrizioni a norma dell'articolo 6.	Il rinnovo dell'approvazione ***prevede*** condizioni e restrizioni a norma dell'articolo 6.

Or. en

Emendamento 541
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo ***illimitato, tranne che per:***	2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo ***non superiore a 15 anni. In deroga al primo comma, il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a basso rischio approvate a norma dell'articolo 22 può essere concesso per un periodo non superiore a 20 anni, purché continuino a essere soddisfatti i criteri di approvazione. I rinnovi continueranno a basarsi su una valutazione scientifica esaustiva conformemente al presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Il rinnovo periodico è una salvaguardia fondamentale per garantire che le approvazioni continuino a riflettere le più recenti conoscenze scientifiche e tecniche. Periodi di rinnovo più lunghi possono essere giustificati per le sostanze attive a basso rischio, ma rinnovi illimitati indebolirebbero l'approccio preventivo basato su dati scientifici istituito dal regolamento

(CE) n. 1107/2009.

Emendamento 542
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è ***concesso*** per un periodo ***illimitato, tranne che per:***	2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è per un periodo ***non superiore a 15 anni. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 7, si applicano periodi di riapprovazione più brevi non superiori a cinque anni. Le approvazioni per le sostanze attive per le quali continuano a sussistere lacune nei dati non sono rinnovate. La riapprovazione di durata illimitata si applica esclusivamente alle sostanze attive a basso rischio ai sensi dell'articolo 22 e alle sostanze per il controllo biologico a basso rischio ai sensi dell'articolo 22 bis.***

Or. en

Emendamento 543
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo ***illimitato***, tranne che per:	2. ***Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di cui all'articolo 4, paragrafo 7, è per un periodo non superiore a cinque anni.*** Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è

	concesso per un periodo ***non superiore a 15 anni***, tranne che per:

Or. en

Motivazione

Stato attuale del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Emendamento 544
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è ***concesso*** per un periodo ***illimitato, tranne che per:***	2. ***Il rinnovo dell'approvazione è per un periodo non superiore a 15 anni.*** Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive ***di cui all'articolo 4, paragrafo 7,*** è per un periodo ***non superiore a cinque anni.***

Or. en

Emendamento 545
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è ***concesso*** per un periodo ***illimitato, tranne che per:***	2. ***Il rinnovo dell'approvazione è per un periodo non superiore a 15 anni.*** Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive ***di cui all'articolo 4, paragrafo 7,*** è per un periodo ***non superiore a cinque anni.***

Or. en

Emendamento 546
Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Sigrid Friis, Stine Bosse, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo ***illimitato***, tranne che per:	2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo ***limitato, non superiore a 15 anni***, tranne che per:

Or. en

Emendamento 547
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo ***illimitato***, tranne che per:	2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo ***indeterminato***, tranne che per:

Or. fr

Emendamento 548
Ton Diepeveen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo ***illimitato***, tranne che per:	2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per un periodo ***di 10 anni***, tranne che per:

Or. en

Emendamento 549
Benoit Cassart, Olivier Chastel, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per ***un periodo illimitato***, tranne che per:	2. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive è concesso per ***20 anni***, tranne che per:

Or. en

Emendamento 550
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le sostanze attive approvate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 551
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le sostanze attive approvate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 552
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le sostanze attive le cui approvazioni sono rinnovate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7; o	***soppresso***

Or. en

Emendamento 553
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le sostanze attive le cui	***soppresso***

approvazioni sono rinnovate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7; o

Or. en

Emendamento 554
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le sostanze attive per le quali è fissato un periodo di rinnovo limitato conformemente all'articolo 6, lettera j), in particolare alla luce delle pertinenti incertezze derivanti dalla valutazione del rischio, anche a causa di lacune nei dati.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 555
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le sostanze attive per le quali è fissato un periodo di rinnovo limitato conformemente all'articolo 6, lettera j), in particolare alla luce delle pertinenti incertezze derivanti dalla valutazione del rischio, anche a causa di lacune nei dati.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 556
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mireia Borrás Pabón, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	10 bis) all'articolo 14, il paragrafo 2 è così modificato:
2. Il rinnovo dell'approvazione è per un periodo non superiore a quindici anni. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di cui all'articolo 4, paragrafo 7, è per un periodo non superiore a ***cinque*** anni.	"2. Il rinnovo dell'approvazione è per un periodo non superiore a quindici anni. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di cui all'articolo 4, paragrafo 7, è per un periodo non superiore a ***dieci*** anni***. Per richiedere la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, il richiedente non è tenuto ad attendere la procedura di rinnovo dell'approvazione***.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)

Emendamento 557
Benoit Cassart, Gerben-Jan Gerbrandy, Christine Singer, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Asger Christensen, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga al paragrafo 2, il rinnovo dell'approvazione delle sostanze per il controllo biologico e delle sostanze attive a basso rischio è per un periodo illimitato, tranne nei casi di cui al

paragrafo 2, lettere da a) a c).

Or. en

Emendamento 558
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Gli Stati membri considerano ammissibili solo le domande conformi al regolamento (UE) n. 283/2013 e all'articolo 8, paragrafo 5.
	Le domande presentate con un fascicolo incompleto o non conforme alle norme di qualità richieste sono respinte.
	La Commissione stabilisce criteri dettagliati per la completezza e la qualità dei fascicoli al fine di garantire la coerenza e la trasparenza in tutti gli Stati membri.";

Or. en

(32009R1107)

Emendamento 559
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis) all'articolo 15 è aggiunto un nuovo paragrafo:
	"2 bis. Gli Stati membri considerano ammissibili solo le domande di rinnovo conformi al regolamento (UE) n. 283/2013 e all'articolo 8, paragrafo 5. Le domande presentate con un fascicolo incompleto o non conforme alle norme di qualità richieste sono respinte.
	La Commissione stabilisce criteri dettagliati per la completezza e la qualità dei fascicoli al fine di garantire la coerenza e la trasparenza in tutti gli Stati membri.";

Or. en

(32009R1107)

Emendamento 560
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 17

Testo in vigore	*Emendamento*
	9 bis) l'articolo 17 è soppresso;
Articolo 17	
Proroga del periodo di approvazione per la durata della procedura	
Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l'approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente	

all'esame della domanda.

Un regolamento che rinvia la scadenza per un periodo sufficiente all'esame della domanda è adottato, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 5, nel caso in cui un richiedente non abbia potuto rispettare il preavviso di tre anni prescritto dall'articolo 15, paragrafo 1, perché la sostanza attiva è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per un periodo che è scaduto prima del 14 giugno 2014.

Il regolamento stabilisce la durata dei periodi di proroga sulla base dei seguenti elementi:

a) il tempo necessario per fornire le informazioni richieste;

b) il tempo necessario per completare la procedura;

c) se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall'articolo 18.

Or. en

(32009R1107)

Motivazione

La possibilità di prorogare il periodo di approvazione per la durata della procedura dovrebbe essere eliminata. Questa possibilità è stata utilizzata in misura eccessiva, il che ha portato a una situazione in cui le sostanze attive che presentano un rischio considerevole per la salute umana e animale e dell'ambiente sono disponibili sul mercato per anni e anni dopo la scadenza della loro approvazione iniziale.

Emendamento 561
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 17 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	9 ter) all'articolo 17, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l'approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo ***sufficiente*** all'esame della domanda.	Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l'approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo ***strettamente necessario*** all'esame della domanda. ***Tali proroghe devono essere eccezionali, di natura temporanea e non applicate sistematicamente, e devono essere adattate ai progressi concreti della valutazione del rischio.***";

Or. en

(32009R1107)

Motivazione

È aggiunta l'ultima parte (", che rinvia la ... valutazione del rischio").

Emendamento 562
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 quater) all'articolo 17, alla fine è aggiunto il comma seguente:
	"La Commissione ha la facoltà di non concedere una proroga qualora si possa stabilire che i ritardi sono dovuti a lacune, carenze o qualità insufficiente del

fascicolo presentato.";

Or. en

Emendamento 563
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
10) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 18	
Programma di lavoro per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive con periodi di approvazione illimitati	
1. La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.	
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti	

relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1:

a) elencano le sostanze attive interessate;

b) elencano gli Stati membri relatori e correlatori;

c) fissano termini per la presentazione delle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione di tali domande; e

d) fissano date di scadenza per l'approvazione delle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la presentazione e la valutazione delle domande e per l'adozione di decisioni in merito al rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate.

3. Si applicano l'articolo 14, l'articolo 15, paragrafo 2, e gli articoli 16, 17 e 20.";

Or. en

Emendamento 564
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Programma di lavoro per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive con periodi di approvazione ***illimitati***	Programma di lavoro per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive con periodi di approvazione ***che non seguono una logica di calendario, non prevedono***

una data di scadenza specificata

Or. fr

Emendamento 565
Gheorghe Cârciu, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Programma di lavoro per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive con periodi di approvazione illimitati	Programma di lavoro per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive ***a basso rischio*** con periodi di approvazione illimitati

Or. en

Emendamento 566
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Programma di lavoro per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive con periodi di approvazione ***illimitati***	Programma di lavoro per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive con periodi di approvazione ***limitati***

Or. en

Emendamento 567
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Programma di lavoro per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive ***con periodi di approvazione illimitati***	Programma di lavoro per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive

Or. en

Emendamento 568
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Programma di lavoro per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive con periodi di approvazione illimitati	***Rivalutazione mirata*** delle sostanze attive con periodi di approvazione illimitati

Or. en

Emendamento 569
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente atti di esecuzione	***soppresso***

che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. en

Motivazione

Contro le approvazioni illimitate.

Emendamento 570
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, ***previa consultazione dell'***Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta ***periodicamente*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	La Commissione, ***con cadenza annuale e sulla base del programma di lavoro predisposto dall'***Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive ***strutturalmente o funzionalmente correlate*** con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo. ***Ai fini del primo comma, l'Autorità propone annualmente alla Commissione un programma di lavoro per l'individuazione delle sostanze attive o dei gruppi di sostanze attive strutturalmente o funzionalmente correlate con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.***

Or. en

Emendamento 571
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta ***periodicamente*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta ***con cadenza annuale*** atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, che individuano le sostanze attive o gruppi di sostanze attive ***strutturalmente o funzionalmente correlate*** con periodi da sottoporre a una procedura di rinnovo. ***L'individuazione di tali gruppi dà luogo a una valutazione congiunta, che può comportare restrizioni o la non approvazione per tutte le sostanze del gruppo.***

Or. en

Emendamento 572
Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta ***periodicamente*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta ***con cadenza biennale*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive ***strutturalmente o funzionalmente correlate*** con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo. ***L'individuazione di tali gruppi dà luogo a una valutazione congiunta, che può comportare restrizioni o la non approvazione per tutte le sostanze***

del gruppo.

Or. en

Emendamento 573
Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente***, con cadenza almeno annuale,*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive ***strutturalmente o funzionalmente correlate*** con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. en

Emendamento 574
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, ***adotta*** periodicamente atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, ***può adottare*** periodicamente***, se del caso,*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive

illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	con periodi di approvazione ***che non prevedono una data di scadenza specificata*** da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. fr

Emendamento 575
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	***In via eccezionale,*** la Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. en

Emendamento 576
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di	***In via eccezionale,*** la Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente atti di esecuzione che

sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. en

Emendamento 577
Benoit Cassart, Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Michal Wiezik, Billy Kelleher, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Asger Christensen, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente***, con cadenza almeno annuale,*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. en

Emendamento 578
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta ***periodicamente*** atti di esecuzione	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta ***con cadenza almeno triennale***

che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.

atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. en

Emendamento 579
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta ***periodicamente*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive ***con periodi di approvazione illimitati*** da sottoporre a una procedura di rinnovo.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta ***con cadenza annuale*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. en

Emendamento 580
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta periodicamente atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione

illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	***limitati*** da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. en

Emendamento 581
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta ***periodicamente*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, adotta atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. en

Motivazione

La soppressione del termine "periodicamente" garantisce che la Commissione avvii un programma di rinnovo solo in presenza di fondati timori che una sostanza approvata possa non soddisfare più i criteri di approvazione. I dati di monitoraggio dovrebbero orientare tale decisione. In caso contrario, rinnovi regolari comprometterebbero l'obiettivo di concedere approvazioni a tempo indeterminato.

Emendamento 582
Ivan David, Anja Arndt, Volker Schnurrbusch, Marc Jongen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione	La Commissione, previa consultazione

dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, ***adotta periodicamente*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.	dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, ***può adottare*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione illimitati da sottoporre a una procedura di rinnovo.

Or. en

Motivazione

Il termine "periodicamente" dovrebbe essere omesso, in quanto il calendario delle attività dovrebbe basarsi sulle nuove informazioni, sui risultati ecc.

Emendamento 583
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'inclusione in un programma di lavoro a norma del presente articolo è limitata ai casi in cui ampie prove scientifiche indichino la necessità di una rivalutazione globale della sostanza attiva. La rivalutazione mirata di cui all'articolo 18 bis costituisce l'approccio standard per il riesame delle sostanze attive approvate.

Or. en

Emendamento 584
Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi ***di sicurezza*** per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e ***può tenere conto*** delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche***,*** dei dati di monitoraggio disponibili***, delle lacune individuate dall'Autorità nel corso di valutazioni precedenti*** e delle richieste degli Stati membri***, comprese quelle basate sulla letteratura scientifica aperta sottoposta a revisione tra pari. Qualora uno Stato membro presenti tale richiesta, la Commissione delibera entro sei mesi dal ricevimento della stessa***. ***Se respinge la richiesta, la Commissione emana una decisione debitamente giustificata e motivata.*** ***Per ciascun prodotto fitosanitario a basso rischio e controllo biologico approvato per una durata illimitata, l'Autorità, in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, elabora un protocollo di rilevamento specifico per prodotto, accompagnato da parametri di monitoraggio comprendenti indicatori pertinenti, valori limite e criteri di follow-up, al fine di garantire che siano attivate misure di follow-up basate sul rischio nonché sui dati post-registrazione e sui segnali di sicurezza. L'elaborazione di tali protocolli è effettuata in conformità dei relativi programmi di lavoro.***

Or. en

Emendamento 585
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione ***tiene conto, tra l'altro, delle*** indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche ***e dei*** dati di monitoraggio disponibili e ***può tenere conto delle*** richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione ***si basa su criteri obiettivi ed è avviata quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:*** indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, nuove conoscenze scientifiche o tecniche***, comprese quelle derivanti dalla letteratura scientifica sottoposta a revisione tra pari,*** dati di monitoraggio disponibili ***e lacune individuate dall'Autorità durante una valutazione precedente, e*** richieste degli Stati membri. ***Se uno Stato membro presenta una richiesta, la Commissione delibera entro sei mesi. Qualora respinga la richiesta di uno Stato membro, la Commissione emana una decisione motivata debitamente giustificata con elementi di prova verificabili.***

Or. en

Emendamento 586
Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione ***tiene conto, tra l'altro, delle*** indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche ***e dei*** dati di monitoraggio disponibili e ***può tenere conto delle*** richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione ***si basa su criteri obiettivi ed è avviata quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:*** indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, nuove conoscenze scientifiche o tecniche***, comprese quelle derivanti dalla letteratura scientifica sottoposta a revisione tra pari,*** dati di monitoraggio disponibili ***e lacune individuate dall'Autorità durante una valutazione precedente,*** e richieste degli

	Stati membri. ***Se uno Stato membro presenta una richiesta, la Commissione delibera entro sei mesi. Qualora respinga la richiesta di uno Stato membro, la Commissione emana una decisione debitamente giustificata e motivata.***

Or. en

Emendamento 587
Andreas Glück, Jan-Christoph Oetjen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1– comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri. ***L'inclusione in un programma di lavoro è limitata ai casi in cui solide prove scientifiche suggeriscano la necessità di una nuova valutazione della sostanza attiva. La rivalutazione mirata a norma dell'articolo 18 bis del presente regolamento costituisce l'approccio standard per il riesame delle sostanze attive che sono già state approvate.***

Or. en

Motivazione

Il sistema attuale assegna un'eccessiva capacità normativa alla valutazione ripetitiva di dati precedentemente esaminati, il che ritarda la valutazione di nuove prove scientifiche e dei rischi emergenti. Adottando un approccio mirato alle rivalutazioni, la Commissione può ottimizzare l'assegnazione delle risorse, migliorare l'efficienza procedurale e garantire che le sostanze attive sul mercato rimangano rigorosamente conformi alle norme di sicurezza.

Emendamento 588
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto***, tra l'altro, delle*** indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, ***delle*** nuove conoscenze scientifiche o tecniche ***e dei*** dati di monitoraggio disponibili e ***può tenere conto delle*** richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive interessate tiene conto ***di uno o più degli elementi seguenti:*** indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, nuove conoscenze scientifiche o tecniche***, comprese quelle derivanti dalla letteratura aperta,*** dati di monitoraggio disponibili***, lacune individuate dall'Autorità durante una valutazione precedente*** e richieste degli Stati membri. ***Se uno Stato membro presenta una richiesta, la Commissione delibera su tale richiesta entro un anno.***

Or. en

Emendamento 589
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione ***tiene conto***, tra l'altro, ***delle*** indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, ***delle*** nuove conoscenze scientifiche o tecniche ***e dei*** dati di monitoraggio disponibili e ***può tenere conto delle*** richieste degli Stati membri.	L'identificazione delle sostanze attive interessate ***si basa***, tra l'altro, ***su*** indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, nuove conoscenze scientifiche o tecniche***, compresa la letteratura scientifica aperta sottoposta a revisione tra pari,*** dati di monitoraggio disponibili e ***incertezze o***

lacune nei dati individuate dall'Autorità nel corso di valutazioni precedenti, e comprende, entro sei mesi, tutte le richieste degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 590
Benoit Cassart, Gerben-Jan Gerbrandy, Olivier Chastel, Charles Goerens, Billy Kelleher, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Asger Christensen, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili ***e può tenere*** conto delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili***, comprese le informazioni basate sulla letteratura scientifica aperta sottoposta a revisione tra pari e le informazioni fornite dai titolari dell'autorizzazione a norma dell'articolo 56. Tiene*** conto delle richieste degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 591
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mireia Borrás Pabón, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni ***provenienti da ambienti esclusivamente scientifici e*** di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche ***portate a conoscenza dell'EFSA*** e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 592
Gheorghe Cârciu, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche ***e*** dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche***,*** dei dati di monitoraggio disponibili ***e delle lacune individuate dall'Autorità durante una valutazione precedente*** e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 593
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto***, tra l'altro,*** delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle ***richieste*** degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto delle indicazioni ***generali*** di problemi di sicurezza ***significativi*** per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle ***domande*** degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 594
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto***, tra l'altro,*** delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto delle indicazioni ***generali*** di problemi di sicurezza ***significativi*** per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 595
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza ***significativi*** per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 596
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto***, tra l'altro,*** delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto delle indicazioni ***generali*** di problemi di sicurezza ***significativi*** per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 597
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto***, tra l'altro,*** delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto delle indicazioni ***generali*** di problemi di sicurezza ***significativi*** per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 598
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto***, tra l'altro,*** delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto delle indicazioni ***generali*** di problemi di sicurezza ***significativi*** per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 599
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e ***può tenere*** conto delle richieste degli Stati membri.	L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e ***tiene*** conto delle richieste degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 600
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi ***tre anni*** dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi ***sei mesi*** dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive***, in caso idi individuazione di indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dati di monitoraggio disponibili o lacune in materia di sicurezza,*** o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.

Or. en

Emendamento 601
Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi ***tre anni*** dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi ***sei mesi*** dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive***, in caso di individuazione di indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dati di monitoraggio disponibili o lacune in materia di sicurezza,*** o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.

Or. en

Emendamento 602
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento	La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento

aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	aggiornati pertinenti per tali sostanze attive nel caso di indicazioni di problemi di sicurezza***, qualora, in seguito all'aggiornamento, sorgano dubbi sul fatto che i criteri di approvazione continuino a essere soddisfatti***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce lo scopo dell'aggiornamento delle linee guida. Un aggiornamento delle metodologie non dovrebbe automaticamente comportare l'adozione di un atto di esecuzione. Tale azione dovrebbe essere presa in considerazione solo qualora la metodologia aggiornata sollevi dubbi sul fatto che i criteri di approvazione continuino a essere soddisfatti. Ciò garantisce un approccio proporzionato e basato su dati concreti, assicurando nel contempo la certezza del diritto per tutte le parti interessate.

Emendamento 603
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive ***in caso di indicazioni di problemi di sicurezza***.

Or. en

Emendamento 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive ***in caso di indicazioni di problemi di sicurezza***.

Or. en

Emendamento 605
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive ***in caso di indicazioni di problemi di sicurezza***.

Or. en

Emendamento 606
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive ***in caso di indicazioni di problemi di sicurezza***.

Or. en

Emendamento 607
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***adotta*** un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	La Commissione ***può adottare*** un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi tre anni dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.

Or. fr

Emendamento 608
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi ***tre anni*** dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi ***un anno*** dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.

Or. en

Emendamento 609
Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi ***tre anni*** dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi ***un anno*** dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.

Or. en

Emendamento 610
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi ***tre anni*** dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.	La Commissione adotta un atto di esecuzione che individua tutte le sostanze attive pertinenti di cui al primo comma al più tardi ***un anno*** dopo le modifiche dei criteri di approvazione di cui all'allegato II pertinenti per tali sostanze attive o quando divengono applicabili requisiti relativi ai dati o documenti di orientamento aggiornati pertinenti per tali sostanze attive.

Or. en

Emendamento 611
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'inclusione in un programma di lavoro a norma del presente articolo è limitata ai casi in cui ampie prove scientifiche indichino la necessità di una rivalutazione globale della sostanza attiva. La rivalutazione mirata di cui all'articolo 18 bis costituisce l'approccio standard per il riesame delle sostanze attive approvate.

Or. en

Motivazione

L'attuale sistema di revisione dedica notevoli risorse normative alla valutazione ripetuta di informazioni precedentemente valutate, limitando la capacità di affrontare tempestivamente le nuove prove scientifiche e le preoccupazioni emergenti. L'adozione di un approccio standard per le rivalutazioni mirate consente di concentrare le risorse laddove sono più pertinenti, migliorando l'efficienza e garantendo efficacemente che le sostanze attive immesse sul mercato continuino a soddisfare le norme di sicurezza richieste.

Emendamento 612
Benoit Cassart, Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Christine Singer, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Michal Wiezik, Billy Kelleher, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Asger Christensen, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) elencano gli Stati membri relatori e correlatori;	b) elencano gli Stati membri relatori e correlatori ***o l'Autorità se del caso***;

Or. en

Emendamento 613
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fissano termini per la presentazione delle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate ***che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione di tali*** domande; e	c) fissano termini per la presentazione delle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate***: le domande di rinnovo sono presentate da un produttore della sostanza attiva a uno Stato membro, con copia contestuale alla Commissione, a tutti gli***

altri Stati membri e all'Autorità, al più tardi entro tre anni dall'adozione dell'atto di esecuzione. Le domande ***presentate dopo tale termine saranno considerate inammissibili e l'approvazione scadrà immediatamente***; e

Or. en

Emendamento 614
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fissano termini per la presentazione delle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione di tali domande***; e***	c) fissano termini per la presentazione delle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione di tali domande***.*** ***Le domande di rinnovo sono presentate da un produttore a uno Stato membro, con copia alla Commissione, agli altri Stati membri e all'Autorità, al più tardi entro tre anni dopo l'adozione dell'atto di esecuzione.***

Or. en

Emendamento 615
Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fissano termini per la presentazione delle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate ***che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione di tali*** domande***; e***	c) fissano termini per la presentazione delle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate***.***
	Le domande ***di rinnovo sono presentate da un produttore della sostanza attiva a uno Stato membro, con copia contestuale alla Commissione, a tutti gli altri Stati membri e all'Autorità, al più tardi entro tre anni dopo l'adozione dell'atto di esecuzione.***

Or. en

Emendamento 616
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fissano termini per la presentazione delle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione di tali domande; e	c) fissano termini per la presentazione delle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione di tali domande***, ma non superiore a 12 mesi***; e

Or. en

Emendamento 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) specificano quali documenti di orientamento devono essere presi in considerazione dai richiedenti al momento della presentazione; e

Or. en

Emendamento 618
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) specificano quali documenti di orientamento devono essere presi in considerazione dai richiedenti al momento della presentazione; e

Or. en

Emendamento 619
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) specificano quali documenti di orientamento devono essere presi in considerazione dai richiedenti al momento della presentazione; e

Or. en

Emendamento 620
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) specificano quali documenti di orientamento devono essere presi in considerazione dai richiedenti al momento della presentazione; e

Or. en

Emendamento 621
Gheorghe Cârciu, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fissano date di scadenza per l'approvazione delle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la presentazione e la valutazione delle domande e per l'adozione di decisioni in merito al rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate.	d) fissano date di scadenza per l'approvazione delle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la presentazione e la valutazione delle domande e per l'adozione di decisioni in merito al rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate. ***Le domande di rinnovo sono presentate da un produttore della sostanza attiva a uno Stato membro, con copia contestuale alla Commissione, a tutti gli altri Stati membri e all'Autorità.***

Or. en

Emendamento 622
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fissano date di scadenza per l'approvazione delle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la presentazione e la valutazione delle domande e per l'adozione di decisioni in merito al rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate.	d) fissano date di scadenza per l'approvazione delle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la presentazione e la valutazione delle domande e per l'adozione di decisioni in merito al rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate***, ma non superiore a 18 mesi***.

Or. en

Emendamento 623
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
11) è inserito l'articolo 18 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 18 bis	
Programma di lavoro per la rivalutazione mirata delle sostanze attive	
1. La Commissione può avviare in qualsiasi momento una rivalutazione mirata dell'approvazione delle sostanze attive per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce	

delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.

La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, può adottare atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione limitati o illimitati da sottoporre a una rivalutazione mirata.

L'individuazione delle sostanze attive interessate si basa sugli stessi criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1:

a) elencano le sostanze attive interessate;

b) elencano gli Stati membri relatori e correlatori;

c) definiscono la portata della rivalutazione mirata delle sostanze attive interessate e indicano gli specifici requisiti relativi ai dati applicabili e, se del caso, i documenti di orientamento e/o i pareri scientifici da utilizzare; e

d) fissano termini per la presentazione delle informazioni richieste sulle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione delle informazioni.

3. Se la Commissione conclude che la conformità ai pertinenti criteri di approvazione contemplati dalla rivalutazione mirata è dimostrata, essa adotta un atto di esecuzione che conferma l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, prevedendo se del caso condizioni e limitazioni a norma dell'articolo 6.

4. Se le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono fornite entro il termine stabilito, la Commissione adotta un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di

cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Se la Commissione conclude che i criteri di approvazione contemplati dalla rivalutazione mirata non sono più soddisfatti, essa adotta un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3. Qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, tale atto di esecuzione può modificare l'approvazione.

5. Si applicano l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 17 e l'articolo 20, paragrafo 2.";

Or. en

Emendamento 624
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può avviare*** in qualsiasi momento una rivalutazione mirata dell'approvazione delle sostanze attive per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche ***attuali***.	La Commissione ***avvia*** in qualsiasi momento una riesamina mirata dell'approvazione delle sostanze attive***, qualora nuove evidenze scientifiche pertinenti ai criteri di approvazione, non precedentemente valutate, indichino che uno o più criteri di approvazione, o aspetti specifici degli stessi, potrebbero non essere più soddisfatti,*** per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche ***pertinenti***.

Or. en

Emendamento 625
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può avviare in qualsiasi momento una rivalutazione mirata dell'approvazione delle sostanze attive per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.	La Commissione può avviare in qualsiasi momento una rivalutazione mirata dell'approvazione delle sostanze attive per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali. ***Una rivalutazione mirata è avviata in qualsiasi momento anche in seguito a una richiesta debitamente motivata da parte di uno o più Stati membri o dell'Autorità.***

Or. en

Motivazione

Le decisioni in merito a una rivalutazione mirata non dovrebbero dipendere esclusivamente dall'iniziativa della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere una nuova valutazione qualora nuove prove scientifiche diano adito a preoccupazioni, mentre l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe poter allertare formalmente la Commissione qualora gli sviluppi scientifici indichino che una sostanza attiva potrebbe non soddisfare più i criteri di approvazione. Ciò rafforza l'indipendenza, la trasparenza e la base scientifica del processo di rivalutazione.

Emendamento 626
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può avviare in qualsiasi***	La Commissione ***avvia*** una rivalutazione

momento una rivalutazione mirata ***dell'approvazione delle sostanze attive per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle*** conoscenze scientifiche ***e*** tecniche ***attuali***.	mirata ***senza indebito ritardo qualora sussistano ragionevoli motivi, basati su*** conoscenze scientifiche ***o*** tecniche***, per concludere che i criteri di approvazione potrebbero non essere più soddisfatti, e può, in altri casi, avviare tale rivalutazione previa consultazione dell'Autorità***.

Or. en

Emendamento 627
Benoit Cassart, Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Michal Wiezik, Charles Goerens, Billy Kelleher, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Asger Christensen, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può avviare in qualsiasi momento una rivalutazione mirata dell'approvazione delle sostanze attive per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.	La Commissione***, in seguito alla richiesta di uno Stato membro,*** può avviare in qualsiasi momento una rivalutazione mirata dell'approvazione delle sostanze attive per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.

Or. en

Emendamento 628
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mireia Borrás Pabón, Viktória Ferenc, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può avviare in qualsiasi momento una rivalutazione mirata dell'approvazione delle sostanze attive per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.	La Commissione può avviare in qualsiasi momento una rivalutazione mirata dell'approvazione delle sostanze attive per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali ***portate a conoscenza dell'EFSA***.

Or. fr

Emendamento 629
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può avviare in qualsiasi momento una rivalutazione mirata*** dell'approvazione delle sostanze attive per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.	La Commissione ***avvia rivalutazioni mirate*** dell'approvazione delle sostanze attive***, e può farlo in qualsiasi momento,*** per verificare se determinati criteri di approvazione o aspetti specifici degli stessi siano ancora soddisfatti alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.

Or. en

Emendamento 630
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, può adottare atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione ***limitati o illimitati*** da sottoporre a una rivalutazione mirata.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, può adottare atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione ***che prevedono o meno una data di scadenza definita*** da sottoporre a una rivalutazione mirata.

Or. fr

Emendamento 631
Gheorghe Cârciu, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, può adottare atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione limitati o illimitati da sottoporre a una rivalutazione mirata.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, può adottare atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive ***a basso rischio*** con periodi di approvazione limitati o illimitati da sottoporre a una rivalutazione mirata.

Or. en

Emendamento 632
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, ***può adottare*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione limitati o illimitati da sottoporre a una rivalutazione mirata.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, ***adotta*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione limitati o illimitati da sottoporre a una rivalutazione mirata.

Or. en

Emendamento 633
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, può adottare atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive ***con periodi di approvazione limitati o illimitati*** da sottoporre a una rivalutazione mirata.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, può adottare atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive da sottoporre a una rivalutazione mirata.

Or. en

Emendamento 634
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, ***può adottare*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive ***con periodi di approvazione limitati o illimitati*** da sottoporre a una rivalutazione mirata.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità ***o su richiesta degli Stati membri,*** e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, ***adotta*** atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive da sottoporre a una rivalutazione mirata.

Or. en

Emendamento 635
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, può adottare atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione limitati ***o illimitati*** da sottoporre a una rivalutazione mirata.	La Commissione, previa consultazione dell'Autorità e conformemente alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, può adottare atti di esecuzione che individuano sostanze attive o gruppi di sostanze attive con periodi di approvazione limitati da sottoporre a una rivalutazione mirata.

Or. en

Emendamento 636
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La rivalutazione mirata esamina solo gli aspetti individuati dalle prove scientifiche.

Or. en

Emendamento 637
Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'identificazione delle sostanze attive interessate ***si basa sugli stessi criteri di cui all'***articolo ***18, paragrafo 1***.	L'identificazione delle sostanze attive interessate ***tiene conto di quanto segue: le informazioni notificate dai titolari dell'autorizzazione conformemente all'***articolo ***56; qualsiasi altra indicazione di problemi di sicurezza per la salute umana, la salute animale o l'ambiente; nuove conoscenze scientifiche e tecniche; dati di monitoraggio disponibili; e richieste degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 638
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La rivalutazione mirata di una sostanza attiva è limitata ai criteri di approvazione specifici, alle

	preoccupazioni scientifiche o alle nuove conoscenze tecniche individuate nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. I richiedenti sono tenuti a presentare solo i dati pertinenti all'ambito di tale rivalutazione. Non è richiesta una nuova presentazione completa dei dati precedentemente valutati, a meno che non sia debitamente giustificata da motivi scientifici.

Or. en

Motivazione

Lo scopo di una rivalutazione mirata è concentrare le risorse normative sui problemi di sicurezza individuati e sui nuovi sviluppi scientifici. Imporre ai richiedenti di ripresentare fascicoli completi comprometterebbe l'obiettivo della semplificazione e creerebbe inutili oneri amministrativi sia per le autorità che per i richiedenti. L'emendamento chiarisce pertanto che le richieste di dati dovrebbero essere proporzionate e limitate alle questioni specifiche in esame, preservando nel contempo pienamente la possibilità di richiedere informazioni supplementari ove scientificamente giustificato.

Emendamento 639
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) elencano le sostanze attive interessate;	a) elencano le sostanze attive interessate ***garantendo che tutti i pertinenti percorsi di pericolo e di esposizione siano coperti conformemente alle conoscenze scientifiche attuali***;

Or. en

Emendamento 640
Benoit Cassart, Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Christine Singer, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Michal Wiezik, Billy Kelleher, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Elsi

Katainen, Asger Christensen, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) elencano gli Stati membri relatori e correlatori;	b) elencano gli Stati membri relatori e correlatori ***o l'Autorità se del caso***;

Or. en

Emendamento 641
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) definiscono la portata della rivalutazione mirata delle sostanze attive interessate e indicano gli specifici requisiti relativi ai dati applicabili e, se del caso, i documenti di orientamento e/o i pareri scientifici da utilizzare; e	c) definiscono la portata della rivalutazione mirata delle sostanze attive interessate e indicano gli specifici requisiti relativi ai dati applicabili e, se del caso, i documenti di orientamento e/o i pareri scientifici da utilizzare ***in via esclusiva***; e

Or. en

Emendamento 642
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) definiscono la portata della	c) definiscono la portata della

rivalutazione mirata delle sostanze attive interessate e indicano gli specifici requisiti relativi ai dati applicabili e, se del caso, i documenti di orientamento e/o i pareri scientifici da utilizzare; e	rivalutazione mirata delle sostanze attive interessate e indicano gli specifici requisiti relativi ai dati applicabili e, se del caso, i documenti di orientamento e/o i pareri scientifici da utilizzare ***in via esclusiva***; e

Or. en

Emendamento 643
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) definiscono la portata della rivalutazione mirata delle sostanze attive interessate e indicano gli specifici requisiti relativi ai dati applicabili e, se del caso, i documenti di orientamento e/o i pareri scientifici da utilizzare; e	c) definiscono la portata della rivalutazione mirata delle sostanze attive interessate e indicano gli specifici requisiti relativi ai dati applicabili e, se del caso, i documenti di orientamento e/o i pareri scientifici da utilizzare ***in via esclusiva***; e

Or. en

Emendamento 644
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fissano termini per la presentazione delle informazioni richieste sulle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione delle informazioni.	d) fissano termini per la presentazione delle informazioni richieste sulle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione delle informazioni***, ma non superiore a 12 mesi***.

Or. en

Emendamento 645
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fissano termini per la presentazione delle informazioni richieste sulle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione delle informazioni.	d) fissano termini per la presentazione delle informazioni richieste sulle sostanze attive interessate che concedano tempo sufficiente per la produzione dei dati necessari e la presentazione delle informazioni ***a carico del richiedente***.

Or. fr

Emendamento 646
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti non possono essere soggetti contemporaneamente a rivalutazioni mirate.

Or. en

Emendamento 647
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti non possono essere soggetti contemporaneamente a rivalutazioni mirate.

Or. en

Emendamento 648
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 4– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono fornite entro il termine stabilito, la Commissione adotta un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3.	Se le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono fornite entro il termine stabilito, la Commissione adotta ***entro sei mesi*** un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3 ***entro sei mesi***.

Or. en

Emendamento 649
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 4– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono fornite entro il termine	Se le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono fornite entro il termine

stabilito, la Commissione adotta un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3.	stabilito, la Commissione adotta un atto di esecuzione ***entro sei mesi*** che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 650
Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono fornite entro il termine stabilito, la Commissione adotta un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3.	Se le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono fornite entro il termine stabilito, la Commissione adotta un atto di esecuzione ***entro sei mesi*** che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 651
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 4– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono fornite entro il termine stabilito, la Commissione adotta un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3.	Se le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), non sono fornite entro il termine stabilito, la Commissione adotta ***senza indugio*** un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 652
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 4– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la Commissione conclude che i criteri di approvazione contemplati dalla rivalutazione mirata non sono più soddisfatti, essa adotta un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3. ***Qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, tale atto di esecuzione può modificare l'approvazione.***	Se la Commissione conclude che i criteri di approvazione contemplati dalla rivalutazione mirata non sono più soddisfatti, essa adotta ***entro sei mesi*** un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3 ***entro sei mesi***.

Or. en

Emendamento 653
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 4– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la Commissione conclude che i criteri di approvazione contemplati dalla rivalutazione mirata non sono più soddisfatti, essa adotta un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3. Qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, tale atto di esecuzione può modificare l'approvazione.	Se la Commissione conclude che i criteri di approvazione contemplati dalla rivalutazione mirata non sono più soddisfatti, essa adotta un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3 ***entro sei mesi***. Qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, tale atto di esecuzione può modificare l'approvazione.

Or. en

Emendamento 654
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 4– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la Commissione conclude che i criteri di approvazione contemplati dalla rivalutazione mirata non sono più soddisfatti, essa adotta un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3. Qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, tale atto di esecuzione può modificare l'approvazione.	Se la Commissione conclude che i criteri di approvazione contemplati dalla rivalutazione mirata non sono più soddisfatti, essa adotta ***senza indugio*** un atto di esecuzione che revoca l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3. Qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, tale atto di esecuzione può modificare l'approvazione.

Or. en

Emendamento 655
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni anno, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta se il periodo medio necessario per completare le procedure di approvazione e autorizzazione delle sostanze per il controllo biologico e dei prodotti

fitosanitari contenenti tali sostanze, concluse nel corso dell'anno civile precedente a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, sia pari o inferiore a tre anni.

Se la relazione conclude che il periodo medio necessario per completare tali procedure di approvazione e autorizzazione è superiore a tre anni, la Commissione individua i principali ostacoli che persistono e indica, nel suo successivo programma di lavoro annuale, le misure che intende adottare al fine di ridurre a tre anni o meno il periodo medio necessario per il completamento di tali procedure.

Or. fr

Emendamento 656
Christine Singer, Andreas Glück, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'attribuzione di priorità ai programmi di lavoro si basa su criteri trasparenti e scientificamente validi. Non devono essere effettuate rivalutazioni delle singole sostanze attive a meno che non siano giustificate da nuove evidenze scientifiche o da cambiamenti nelle condizioni di esposizione. L'attribuzione di priorità deve essere comunicata agli Stati membri e ai portatori di interessi. Le sostanze attive sintetiche e biologiche sono trattate su un piano di parità.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non stabilisce requisiti chiari per il processo di rivalutazione. Di conseguenza, non garantisce la certezza normativa e può dar luogo a un processo decisionale incoerente. Per ridurre gli oneri amministrativi e promuovere l'armonizzazione, è pertanto essenziale istituire un quadro chiaro e trasparente per la rivalutazione delle singole sostanze attive.

Emendamento 657
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. all'articolo 18 bis è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:
	L'attribuzione di priorità al programma di lavoro è effettuata secondo criteri trasparenti e scientificamente comprensibili. Non devono essere effettuate rivalutazioni delle singole sostanze attive a meno che nuove evidenze scientifiche o il mutare delle condizioni di esposizione non giustifichino debitamente tali azioni. L'attribuzione di priorità è comunicata agli Stati membri e ai pertinenti portatori di interessi. Le sostanze attive di sintesi chimica e biologiche devono essere trattate su un piano di parità.

Or. en

Emendamento 658
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'articolo 43 si applica a decorrere dalla data di adozione dell'atto di esecuzione a seguito di una rivalutazione mirata del prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante in questione.

Or. en

Emendamento 659
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 18 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'articolo 43 si applica a decorrere dalla data di adozione dell'atto di esecuzione a seguito di una rivalutazione mirata del prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante in questione.

Or. en

Emendamento 660
Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Stine Bosse, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le disposizioni necessarie per l'attuazione	Le disposizioni necessarie per l'attuazione

della procedura di rinnovo e della procedura di rivalutazione mirata di cui alla sottosezione 3 sono stabilite da un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3.";	della procedura di rinnovo e della procedura di rivalutazione mirata di cui alla sottosezione 3 sono stabilite da un atto di esecuzione adottato ***dalla Commissione*** secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3.";

Or. en

Emendamento 661
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20, paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
13) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"2. Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente	

che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 662
Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Sigrid Friis, Karin Karlsbro, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 663
Stine Bosse, Sigrid Friis, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 664
Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e ***un ulteriore anno*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***un anno*** per la vendita e la distribuzione, e ***due ulteriori anni*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. ***In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri***

	non possano concedere un periodo di tolleranza.

Or. en

Emendamento 665
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Gheorghe Cârciu, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. ***Gli Stati membri possono consultare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare per un parere sulla concessione di un periodo di tolleranza nell'ambito del processo di valutazione del rischio.***

Or. en

Motivazione

Le decisioni sulla concessione di periodi di tolleranza dovrebbero essere suffragate dalle migliori prove scientifiche disponibili. Consentire agli Stati membri di consultare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, se del caso, rafforza la base scientifica delle valutazioni del rischio, preservando nel contempo la flessibilità del processo decisionale.

Emendamento 666
Mireia Borrás Pabón, Raffaele Stancanelli, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce ***il periodo*** di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. ***Tale*** periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce ***i periodi*** di tolleranza ***minimo e*** massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. ***Il periodo di tolleranza minimo ha durata non inferiore a 12 mesi. Il*** periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***due anni*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Motivazione

Il periodo di tolleranza dovrebbe essere esteso a 3 anni in tutti i casi, al momento della revoca o della modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari a seguito del regolamento, evitando una definizione vaga di "mezzi ragionevoli" e al fine di trovare una soluzione alternativa adeguata ed efficace, evitando in tal modo perdite di reddito per gli agricoltori e garantendo la sicurezza alimentare dei consumatori. Per evitare la frammentazione del mercato dell'UE dovuta alla disparità di accesso ai prodotti fitosanitari per gli agricoltori a seconda dello Stato membro, gli Stati membri fissano e applicano lo stesso periodo massimo di tolleranza stabilito dal regolamento adottato dalla Commissione.

Emendamento 667
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***due anni*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Emendamento 668
Benoit Cassart, Christine Singer, Olivier Chastel, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma sei mesi per la vendita e la distribuzione, e ***un ulteriore anno*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma sei mesi per la vendita e la distribuzione, e ***ulteriori 18 mesi*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Emendamento 669
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz,

Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***due anni*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Emendamento 670
Gheorghe Cârciu, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***due anni*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte

esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Emendamento 671
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e ***un ulteriore anno*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***un anno*** per la vendita e la distribuzione, e ***ulteriori 18 mesi*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Emendamento 672
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale

periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***due anni*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Emendamento 673
Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***due anni*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Motivazione

In linea con quanto annunciato nella Visione per l'agricoltura e l'alimentazione, aumentare la durata massima complessiva dei periodi di tolleranza a 3 anni consentirebbe di autorizzare, se necessario, un prodotto fitosanitario alternativo, evitando così perdite di reddito per gli agricoltori e garantendo la sicurezza alimentare per i consumatori. Pertanto, tale periodo di tolleranza dovrebbe essere prorogato non solo per i casi in cui non sono disponibili altri termini ragionevoli, ma in tutti i casi in generale (al momento della revoca o della modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari a seguito del regolamento).

Emendamento 674
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e ***un ulteriore anno*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***un anno*** per la vendita e la distribuzione, e ***ulteriori 18 mesi*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. ro

Emendamento 675
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera di norma ***un anno*** per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte

esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. fr

Emendamento 676
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera ***di norma sei*** mesi per la vendita e la distribuzione, e ***un ulteriore anno*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera ***tre*** mesi per la vendita e la distribuzione, e ***ulteriori sei mesi*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Emendamento 677
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per

effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera ***di norma*** sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Emendamento 678
Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera ***di norma*** sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.	Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento. Tale periodo di tolleranza massimo non supera sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.

Or. en

Emendamento 679
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del presente paragrafo, lo Stato membro valuta la mancanza di alternative adeguate tenendo conto di quanto segue:
	a) il numero di prodotti fitosanitari autorizzati disponibili per lo stesso uso (per coltura specifica e sostanza attiva);
	b) le caratteristiche delle colture interessate, compreso il fatto che si tratti o meno di colture secondarie; e
	c) il tempo necessario per ottenere un'approvazione per prodotti alternativi.
	Gli Stati membri informano la Commissione della loro valutazione. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione promuove una valutazione armonizzata.

Or. en

(32009R1107)

Emendamento 680
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al	***soppresso***

mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 681
Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Sigrid Friis, Stine Bosse, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 682
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The Commission proposal would allow grace periods of up to one year for sale and distribution and a further two years for disposal, storage and use where alternatives are considered unavailable. A total period of three years is excessive after the non-renewal or withdrawal of an active substance and could prolong exposure of farmers, consumers and ecosystems to products that no longer satisfy Union approval requirements. The existing maximum period of six months for sale and distribution and one additional year for disposal, storage and use already provides sufficient time to manage stocks and identify alternatives. Where a substance raises health or environmental concerns, the grace period should remain as short as technically necessary.

Emendamento 683
Carmen Crespo Díaz, Esther Herranz García, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Susana Solís Pérez, Dolors Montserrat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli ***per i prodotti fitosanitari***	***Il regolamento di cui al paragrafo 1 stabilisce un periodo di tolleranza minimo***

contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza ***massimo non supera un anno*** per la vendita e la distribuzione***, e due ulteriori anni al massimo*** per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti ***dei prodotti fitosanitari interessati***. ***In caso di*** preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento ***di cui al paragrafo 1*** prevede che ***gli Stati membri non possano concedere un*** periodo di tolleranza.";

e un periodo di tolleranza massimo applicabili quando le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono revocate o modificate per effetto del medesimo regolamento.

Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli***, autorizzati, efficaci, disponibili in commercio ed economicamente sostenibili per la coltura interessata o per il controllo dell'organismo nocivo o della malattia interessata nello Stato membro corrispondente***, il periodo di tolleranza ***minimo è di dodici mesi*** per la vendita e la distribuzione delle scorte esistenti ***ed è obbligatorio per tutti gli Stati membri.***

Il regolamento può stabilire, inoltre, un periodo di tolleranza fino a due anni per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti.

Entro tali limiti, gli Stati membri possono concedere periodi superiori al periodo minimo obbligatorio, ma non possono prevedere un periodo di tolleranza inferiore a tale periodo minimo.

Qualora sussistano preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento prevede che ***non possa essere concesso alcun*** periodo di tolleranza. ***La valutazione dell'esistenza di alternative dovrà tenere conto della loro efficacia agronomica, disponibilità commerciale, fattibilità economica, costo per l'agricoltore, idoneità alle condizioni climatiche e territoriali, utilità per la gestione delle***

resistenze e capacità di evitare gravi perdite di produzione.

Or. es

Emendamento 684
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 ***prevede che*** gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza."; Il regolamento di cui al paragrafo 1 ***stabilisce il periodo di tolleranza massimo che gli Stati membri possono concedere in caso di revoca o modifica delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per effetto del medesimo regolamento.***	
	Nel caso in cui non siano disponibili altri mezzi ragionevoli, autorizzati, efficaci, disponibili in commercio ed economicamente sostenibili per la coltura interessata o per il controllo dell'organismo nocivo o della malattia in questione nello Stato membro interessato, il periodo di tolleranza minimo è di 12 mesi per la vendita e la distribuzione delle scorte esistenti ed è obbligatorio per tutti gli Stati membri***.*** ***Il regolamento può inoltre prevedere un periodo di tolleranza fino a due anni per lo smaltimento, l'immagazzinamento e***

l'uso delle scorte esistenti.

Entro tali limiti, gli Stati membri possono concedere periodi più lunghi del minimo obbligatorio, ma non possono concedere un periodo di tolleranza ***inferiore a tale minimo***.

In caso di rischi immediati e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'autorizzazione, il regolamento dispone che non può essere concesso alcun periodo di tolleranza. La valutazione della disponibilità di alternative deve tenere conto dell'efficacia agronomica, della disponibilità commerciale, della redditività economica, del costo per l'agricoltore, dell'idoneità alle condizioni climatiche e regionali, dell'utilità per la gestione della resistenza e della capacità di prevenire gravi perdite di produzione.

Or. en

Emendamento 685
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al	In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";

mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 686
Mireia Borrás Pabón, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";	In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 687
Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non ***possano concedere*** un periodo di tolleranza.";	In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non ***concedano*** un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 688
Anna Strolenberg, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede	In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non ***concedano*** un periodo di tolleranza.";

che gli Stati membri non ***possano concedere*** un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 689
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non ***possano concedere*** un periodo di tolleranza.";	In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non ***concedano*** un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 690
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***non siano disponibili altri mezzi***	Qualora ***i motivi del mancato rinnovo***

ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non ***possano concedere*** un periodo di tolleranza.";

dell'approvazione ***siano che la sostanza non soddisfa i criteri stabiliti ai punti 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.8, 3.7 o 3.10 dell'allegato II***, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non ***concedano*** un periodo di tolleranza.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento accompagna la proposta di proibire l'esportazione di sostanze vietate: al fine di assicurare condizioni di parità per i produttori agricoli dell'UE, è essenziale garantire il divieto di esportazione delle sostanze vietate, in quanto l'esportazione di sostanze vietate ha un effetto negativo sulla competitività del settore alimentare dell'Unione. L'emendamento migliora ulteriormente la protezione della salute delle persone, degli animali e dell'ambiente nei paesi terzi e nell'Unione.

Emendamento 691
Stine Bosse, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il*** periodo di tolleranza ***massimo non supera un anno*** per la vendita e la distribuzione, e ***due ulteriori anni*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. ***In caso*** di preoccupazioni immediate e gravi per la	Qualora ***i motivi del mancato rinnovo dell'approvazione non riguardino la protezione della salute o dell'ambiente, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede un*** periodo di tolleranza ***non superiore a sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e ***un ulteriore anno*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. ***Il periodo di***

salute umana o animale o per l'ambiente ***che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza***.";	***tolleranza per la vendita e la distribuzione tiene conto del normale periodo di utilizzazione del prodotto fitosanitario, ma il periodo di tolleranza complessivo non supera i diciotto mesi.*** ***Qualora l'approvazione sia revocata, oppure non sia rinnovata a causa*** di preoccupazioni immediate per la salute umana o animale o per l'ambiente***, i prodotti fitosanitari in questione sono immediatamente ritirati dal mercato***.";

Or. en

Motivazione

L'estensione del periodo massimo di tolleranza da 18 mesi a 3 anni prolunga in modo significativo la potenziale esposizione dei cittadini alle sostanze la cui approvazione non è stata rinnovata. L'emendamento ripristina l'attuale quadro massimo di 18 mesi, che offre già agli operatori e agli Stati membri tempo sufficiente per adeguarsi.

Emendamento 692
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili ***altri mezzi ragionevoli*** per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede	Qualora non siano disponibili ***altre alternative efficaci e valide*** per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un ***periodo iniziale di*** un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il

che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";	regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza. ***In assenza di alternative efficaci e valide al termine del periodo di tolleranza iniziale, quest'ultimo può essere rinnovato una volta.";***

Or. fr

Emendamento 693
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli ***per i*** prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera ***un anno*** per la vendita e la distribuzione, e ***due ulteriori anni*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate ***e gravi*** per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";	Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli ***oltre ai*** prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, ***e a condizione che l'uso continuato della sostanza attiva non comporti rischi inaccettabili o immediati per la salute umana, la salute animale o l'ambiente,*** il periodo di tolleranza massimo non supera ***sei mesi*** per la vendita e la distribuzione, e ***un ulteriore anno*** al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate ***o a lungo termine*** per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";

Or. en

Motivazione

I periodi di tolleranza dovrebbero rimanere rigorosamente limitati e non dovrebbero prolungare l'uso di sostanze attive qualora ciò possa compromettere la protezione della salute umana, della salute animale o dell'ambiente. Qualsiasi deroga dovrebbe essere realmente eccezionale, limitata nel tempo e soggetta a chiare condizioni di sicurezza.

Emendamento 694
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";	Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo ***di norma*** non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri ***concedano periodi di tolleranza inferiori*** o non possano concedere un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 695
Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la*** sostanza attiva ***interessata***, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";	Qualora ***l'autorizzazione della*** sostanza attiva ***non venga rinnovata***, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 696
Waldemar Buda, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la*** sostanza attiva ***interessata***, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano	Qualora ***l'autorizzazione della*** sostanza attiva ***non venga rinnovata***, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";

concedere un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 697
Benoit Cassart, Olivier Chastel, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";	Qualora non siano disponibili altri mezzi ragionevoli ***o alternative*** per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva interessata, il periodo di tolleranza massimo non supera un anno per la vendita e la distribuzione, e due ulteriori anni al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. In caso di preoccupazioni immediate e gravi per la salute umana o animale o per l'ambiente che abbiano portato alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri non possano concedere un periodo di tolleranza.";

Or. en

Emendamento 698
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento 1107/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. è aggiunto il paragrafo 2 bis

seguente (nuovo):

"2 bis. Qualora il prodotto fitosanitario in questione sia utilizzato per colture secondarie ai sensi dell'articolo 51 e nessun prodotto alternativo sia stato autorizzato per lo stesso uso, il periodo transitorio massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti di cui al presente paragrafo è di almeno tre anni, a meno che non sussistano preoccupazioni dirette e gravi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente.";

Or. en

Emendamento 699
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 21, paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	13 bis) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. In qualunque momento la Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva. Essa ***tiene conto della richiesta di uno Stato membro*** di riesaminare, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, l'approvazione di una sostanza attiva, anche nel caso in cui, dopo il riesame delle autorizzazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, vi siano indicazioni del fatto che la realizzazione degli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, ***lettera*** a)***, punto iv)***, ***dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera*** b), ***punto i)***, e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE è compromessa.	In qualunque momento la Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva. Essa ***delibera entro tre mesi su richiesta di uno o più Stati Membri*** di riesaminare, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, l'approvazione di una sostanza attiva, anche nel caso in cui, dopo il riesame delle autorizzazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, vi siano indicazioni del fatto che la realizzazione degli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e*** b), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE è compromessa.

	L'Autorità è comunque incaricata di fornire assistenza scientifica e tecnica in merito al riesame dell'approvazione.
Se ha motivo di ritenere, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 o che non siano state fornite le informazioni ulteriori di cui all'articolo 6, lettera f), la Commissione ne informa gli Stati membri, l'Autorità e il fabbricante della sostanza attiva e fissa a quest'ultimo un termine per la presentazione di osservazioni.	Se ha motivo di ritenere, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche ***e dei dati di monitoraggio***, che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 o che non siano state fornite le informazioni ulteriori di cui all'articolo 6, lettera f), la Commissione ne informa gli Stati membri, l'Autorità e il fabbricante della sostanza attiva e fissa a quest'ultimo un termine per la presentazione di osservazioni.

Or. en

(32009R1107)

Motivazione

Il testo originale si riferisce specificamente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto i); questi sono ora ampliati all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), al fine di rafforzare la conformità alla direttiva quadro sulle acque e garantire che si debba intervenire quando una sostanza attiva viola le norme della citata direttiva.

Emendamento 700
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	13 bis) all'articolo 21, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
1. In qualunque momento la Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva. Essa ***tiene conto della*** richiesta di uno Stato membro di riesaminare, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, l'approvazione di una	"1. In qualunque momento la Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva***, e provvede immediatamente a farlo qualora emergano indicazioni secondo cui non sono più soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4***. Essa ***dà***

sostanza attiva, anche nel caso in cui, dopo il riesame delle autorizzazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, vi siano indicazioni del fatto che la realizzazione degli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE è compromessa.	***seguito senza indugio alla*** richiesta di uno Stato membro di riesaminare, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, l'approvazione di una sostanza attiva, anche nel caso in cui, dopo il riesame delle autorizzazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, vi siano indicazioni del fatto che la realizzazione degli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE ***nonché degli articoli 7, 8 e 9 e dell'articolo 13, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/2184*** è compromessa. ***Ai fini del presente paragrafo, la Commissione tiene conto della letteratura scientifica sottoposta a valutazione tra pari e dei dati di monitoraggio.";***

Or. en

(32009R1107)

Emendamento 701
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	13 bis) all'articolo 21, paragrafo 1, il primo comma è così modificato:
1. In qualunque momento la Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva. Essa ***tiene conto della*** richiesta di uno Stato membro ***di riesaminare***, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, ***l'approvazione di una sostanza attiva,*** anche nel caso in cui, dopo il riesame delle autorizzazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, vi	"1. In qualunque momento la Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva. Essa ***riesamina l'approvazione di una sostanza attiva su*** richiesta di uno Stato membro, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, anche nel caso in cui, dopo il riesame delle autorizzazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, vi siano indicazioni del fatto

siano indicazioni del fatto che la realizzazione degli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE è compromessa.	che la realizzazione degli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE è compromessa.

Or. en

(32009R1107)

Emendamento 702
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 21, paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	13 ter) all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Se la Commissione conclude che la sostanza non soddisfa più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 o che non sono state fornite le informazioni ulteriori di cui all'articolo 6, lettera f), è adottato un regolamento per revocare o modificare l'approvazione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.	"3. Se la Commissione conclude che la sostanza non soddisfa più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 o che non sono state fornite le informazioni ulteriori di cui all'articolo 6, lettera f), è adottato ***senza indugio*** un regolamento per revocare o modificare l'approvazione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.***";***

Or. en

(32009R1107)

Emendamento 703
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 22, paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 e dall'allegato II, punto 5, è approvata ***come*** sostanza attiva a basso rischio.	1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 e dall'allegato II, punto 5, è approvata ***per un periodo di non oltre 15 anni, in deroga all'articolo 5, ove sia considerata una*** sostanza attiva a basso rischio ***e si possa prevedere che i prodotti fitosanitari che la contengono comporteranno soltanto un basso rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, secondo quanto disposto dall'articolo 47, paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 704
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 22, paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 ***e dall'allegato II, punto 5,*** è approvata ***come*** sostanza attiva a basso rischio.	1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata ***per un periodo di non oltre 20 anni, in deroga all'articolo 5, ove sia considerata una*** sostanza attiva a basso rischio ***e si possa prevedere che i prodotti fitosanitari che la contengono comporteranno soltanto un basso rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, secondo quanto disposto dall'articolo 47, paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 705
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Si applicano gli articoli da 4 a 21. Le sostanze attive a basso rischio sono elencate separatamente nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4.";	2. Si applicano gli articoli da 4 a 21. Le sostanze attive approvate sono incluse nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4***, e, se del caso, anche qualora costituiscano sostanze attive per il controllo biologico, oltre ad essere sostanze a basso rischio. L'elenco continua inoltre a individuare in modo specifico, analogamente al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e al formato attualmente utilizzato nella banca dati "EU Pesticides Database", le sostanze attive a basso rischio, le sostanze di base nonché le sostanze candidate alla sostituzione.";***

Or. fr

Emendamento 706
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 22, paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Si applicano gli articoli da ***4*** a 21. Le sostanze attive a basso rischio sono elencate separatamente nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4.";	2. Si applicano ***l'articolo*** 4**,** gli articoli da ***6*** a 21 ***e il punto 5 dell'allegato II***. Le sostanze attive a basso rischio sono elencate separatamente nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4.";

Or. en

Emendamento 707
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata per un periodo illimitato, in deroga all'articolo 5, ove sia considerata una sostanza attiva a basso rischio.

Or. en

Emendamento 708
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 bis) è aggiunto il nuovo articolo 22 bis:
	"Articolo 22 bis
	Controllo biologico a basso rischio
	1. Le sostanze attive per il controllo biologico sono valutate utilizzando requisiti in materia di dati, metodologie di valutazione e principi di valutazione del rischio proporzionati e scientificamente adattati alla loro origine biologica, alla loro modalità d'azione e all'esposizione prevista.
	2. La valutazione di cui al paragrafo 1 garantisce un elevato livello di protezione della salute umana e animale e

dell'ambiente, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche delle sostanze attive per il controllo biologico ed evitando inutili requisiti in materia di prove che non siano scientificamente giustificati.

3. Una sostanza attiva per il controllo biologico che, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, soddisfa i criteri di cui all'articolo 22 può essere classificata come sostanza attiva a basso rischio e beneficia del regime di approvazione di cui all'articolo 5, lettera a).

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 79, paragrafo 3, in consultazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, elabora e aggiorna periodicamente orientamenti tecnici dettagliati, requisiti in materia di dati e metodologie di valutazione di cui al paragrafo 1. La prima serie di atti di esecuzione è adottata entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 79, paragrafo 3, in consultazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, definisce la sottocategoria delle sostanze per il controllo biologico a basso rischio. Una sostanza per il controllo biologico a basso rischio dovrebbe essere sostenuta da prove scientifiche che dimostrino che, nelle condizioni d'uso previste, presenta un rischio trascurabile per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente, garantendo nel contempo un efficace controllo dei parassiti o delle malattie. La sostanza dovrebbe inoltre presentare caratteristiche coerenti con un basso profilo di rischio, quali una persistenza limitata, un'elevata specificità del

bersaglio, se del caso, e l'assenza di effetti negativi inaccettabili sull'ambiente.

6. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata per un periodo illimitato, in deroga all'articolo 5, ove sia considerata una sostanza attiva per il controllo biologico a basso rischio.

Or. en

Emendamento 709
Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Stine Bosse, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'impiego della sostanza di base in un prodotto costituito dalla sostanza di base e, a seconda dei casi, da un semplice agente diluente, da altre sostanze di base o da sostanze necessarie per stabilizzare il prodotto.	b) l'impiego della sostanza di base in un prodotto costituito dalla sostanza di base e, a seconda dei casi, da un semplice agente diluente, da altre sostanze di base o da sostanze necessarie per stabilizzare il prodotto. ***Tali prodotti non devono contenere coformulanti elencati nell'allegato III;***

Or. en

Emendamento 710
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'impiego della sostanza di base in	b) l'impiego della sostanza di base in

un prodotto costituito dalla sostanza di base e, a seconda dei casi, da un semplice agente diluente***, da altre sostanze di base*** o da sostanze necessarie ***per stabilizzare il*** prodotto.	un prodotto costituito dalla sostanza di base e, a seconda dei casi, da un semplice agente diluente o da sostanze necessarie ***esclusivamente per preservare la stabilità fisica del*** prodotto ***e che non modificano il suo profilo di rischio o la sua efficacia***.

Or. en

Emendamento 711
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***Qualsiasi prodotto contenente una*** sostanza di base ***con una composizione non conforme al primo comma, lettera b), è considerato un prodotto fitosanitario ed è soggetto ad autorizzazione conformemente al capo III***.	c) ***Se si qualifica per definizione come*** sostanza di base***, una sostanza attiva registrata è inclusa nel catalogo delle sostanze di base e contemporaneamente cancellata dall'elenco delle sostanze attive***.

Or. en

Emendamento 712
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la sostanza di base non è una sostanza potenzialmente pericolosa ***o la classificazione dei pericoli della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 non si applica al prodotto in***	a) la sostanza di base non è una sostanza potenzialmente pericolosa;

cui è approvata per l'uso;

Or. en

Motivazione

Ripristina l'attuale norma di cui all'articolo 23 ed evita di autorizzare sostanze pericolose solo perché la formulazione finale non è classificata.

Emendamento 713
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la sostanza di base non è una sostanza potenzialmente pericolosa ***o la classificazione dei pericoli della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 non si applica al prodotto in cui è approvata per l'uso***;	a) la sostanza di base non è una sostanza potenzialmente pericolosa;

Or. en

Emendamento 714
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la sostanza di base ***o il prodotto in cui è utilizzata*** non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici;	b) la sostanza di base non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici;

Or. en

Motivazione

Il concetto di "capacità intrinseca" si riferisce alle proprietà intrinseche della sostanza attiva. Estenderlo al prodotto crea ambiguità giuridica ed è incoerente con la valutazione dei pericoli basata sulla sostanza alla base del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Emendamento 715
Gheorghe Cârciu, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la sostanza di base non è una sostanza attiva approvata per l'impiego in prodotti fitosanitari al momento della presentazione della domanda di approvazione come sostanza di base e in quel momento non è in fase di valutazione alcuna domanda di approvazione come sostanza attiva;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 716
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la sostanza di base non è ***una sostanza attiva approvata per l'impiego in prodotti*** fitosanitari ***al momento della presentazione della domanda di***	c) la sostanza di base non è ***utilizzata principalmente per scopi*** fitosanitari***, ma è nondimeno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza e***

approvazione come sostanza di base e in quel momento non è in fase di valutazione alcuna domanda di approvazione come sostanza attiva;	***da un semplice agente diluente***; ***e***

Or. en

Motivazione

Tale modifica della Commissione prende in considerazione solo lo status normativo della sostanza, non quello per il quale è effettivamente utilizzata; questo aspetto è stato corretto qui.

Emendamento 717
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***la sostanza di base non è*** una sostanza attiva ***approvata per l'impiego in prodotti fitosanitari al momento della presentazione della domanda di approvazione come sostanza di base e in quel momento non è in fase di valutazione alcuna domanda di approvazione come sostanza attiva***;	c) ***se si qualifica per definizione come sostanza di base,*** una sostanza attiva ***registrata è inclusa nel catalogo delle sostanze di base e contemporaneamente cancellata dall'elenco delle sostanze attive***;

Or. en

Emendamento 718
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***la sostanza di base non è*** una sostanza attiva ***approvata per l'impiego in prodotti fitosanitari al momento della presentazione della domanda di approvazione come sostanza di base e in quel momento non è in fase di valutazione alcuna domanda di approvazione come sostanza attiva***;	c) ***se si qualifica per definizione come sostanza di base,*** una sostanza attiva ***registrata è inclusa nel catalogo delle sostanze di base e contemporaneamente cancellata dall'elenco delle sostanze attive***;

Or. en

Emendamento 719
Gheorghe Cârciu, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) se si qualifica per definizione come sostanza di base, una sostanza attiva registrata è inclusa nel catalogo delle sostanze di base e contemporaneamente cancellata dall'elenco delle sostanze attive.

Or. en

Emendamento 720
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la sostanza di base o il prodotto in cui è utilizzata non ha un effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute animale né un effetto inaccettabile sull'ambiente***, derivante dal suo uso o dai suoi usi a fini fitosanitari***.";	d) la sostanza di base o il prodotto in cui è utilizzata non ha un effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute animale né un effetto inaccettabile sull'ambiente.";

Or. en

Emendamento 721
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 - comma 2 - lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) l'approvazione della sostanza di base non elude i requisiti di autorizzazione applicabili ai prodotti fitosanitari di cui al capo III.

Or. en

Emendamento 722
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini del presente regolamento, è considerata sostanza di base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di "prodotto

alimentare" quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Or. en

Emendamento 723
Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione chiede all'Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica. L'Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro ***tre mesi*** dalla data della richiesta.	2. La Commissione chiede all'Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica. L'Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro ***60 giorni al massimo*** dalla data della richiesta.

Or. en

32009R1107)

Motivazione

L'accesso tempestivo a controlli biologici sicuri ed efficaci è fondamentale per gli agricoltori e per l'attenuazione dei rischi connessi agli organismi nocivi. La riduzione del periodo di elaborazione dei pareri da tre mesi a 60 giorni garantisce un trattamento normativo rapido senza compromettere il rigore scientifico, a condizione che siano assegnate risorse adeguate. Ciò facilita un accesso più rapido al mercato ed è in linea con le richieste di procedure accelerate da parte dei portatori di interessi.

Emendamento 724
Gheorghe Cârciu, Biljana Borzan, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'approvazione contempla tutti gli usi approvati delle sostanze di base e degli eventuali prodotti che le contengono, come specificato all'articolo 23 bis, e non è limitata agli usi per i quali è stata presentata domanda. L'approvazione è concessa per un periodo illimitato e non si applicano gli articoli da 59 a 62.	4. L'approvazione contempla tutti gli usi approvati delle sostanze di base e degli eventuali prodotti che le contengono, come specificato all'articolo 23 bis, e non è limitata agli usi per i quali è stata presentata domanda. L'approvazione è concessa per un periodo illimitato e non si applicano gli articoli da 59 a 62. ***La Commissione pubblica e aggiorna un registro accessibile al pubblico di tutti gli usi approvati contemplati da ciascuna approvazione di una sostanza di base.***

Or. en

Emendamento 725
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'approvazione contempla tutti gli usi approvati delle sostanze di base e degli eventuali prodotti che le contengono, come specificato all'articolo 23 bis, e non è limitata agli usi per i quali è stata presentata domanda. L'approvazione è concessa per un periodo ***illimitato*** e non si applicano gli articoli da 59 a 62.	4. L'approvazione contempla tutti gli usi approvati delle sostanze di base e degli eventuali prodotti che le contengono, come specificato all'articolo 23 bis, e non è limitata agli usi per i quali è stata presentata domanda. L'approvazione è concessa per un periodo ***senza data di scadenza definita*** e non si applicano gli articoli da 59 a 62.

Or. fr

Emendamento 726
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'approvazione contempla tutti gli usi approvati delle sostanze di base e degli eventuali prodotti che le contengono, come specificato all'articolo 23 bis***, e non è limitata agli usi per i quali è stata presentata domanda***. L'approvazione è concessa per un periodo illimitato e non si applicano gli articoli da 59 a 62.	4. L'approvazione contempla tutti gli usi approvati delle sostanze di base e degli eventuali prodotti che le contengono, come specificato all'articolo 23 bis. L'approvazione è concessa per un periodo illimitato e non si applicano gli articoli da 59 a 62.

Or. en

Emendamento 727
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'approvazione contempla ***tutti*** gli usi ***approvati*** delle sostanze ***di base e degli eventuali prodotti che le contengono***, come specificato all'articolo 23 ***bis, e non è limitata agli usi per i quali è stata presentata domanda.*** L'approvazione è concessa per un periodo illimitato e non si applicano gli articoli da 59 a 62.	4. L'approvazione contempla ***esclusivamente*** gli usi ***delle sostanze di base valutati e approvati a norma dei paragrafi da 1 a 3***, come specificato all'articolo 23***, paragrafo 1***. L'approvazione è concessa per un periodo illimitato e non si applicano gli articoli da 59 a 62.

Or. en

Emendamento 728
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se una sostanza approvata come sostanza di base è successivamente approvata anche come sostanza attiva che non è una sostanza di base, tale approvazione non incide sull'approvazione esistente come sostanza di base, né sull'immissione sul mercato e sull'impiego come sostanza di base o prodotto di cui all'articolo 23, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 729
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se una sostanza approvata come sostanza di base è successivamente approvata anche come sostanza attiva che non è una sostanza di base, tale approvazione non incide sull'approvazione esistente come sostanza di base, né sull'immissione sul mercato e sull'impiego come sostanza di base o prodotto di cui all'articolo 23, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 730
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza di base in qualunque momento. ***Può tener*** conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare l'approvazione.	La Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza di base in qualunque momento. ***Tiene*** conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare l'approvazione.

Or. en

Emendamento 731
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza di base in qualunque momento. ***Può tener*** conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare l'approvazione.	La Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza di base in qualunque momento. ***Tiene*** conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare l'approvazione.

Or. en

Emendamento 732
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le sostanze di base e i prodotti di	8. Le sostanze di base e i prodotti di

cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono essere etichettati come "Prodotti contenenti una sostanza / sostanze di base per la protezione fitosanitaria". In tal caso l'etichetta contiene chiare indicazioni sul loro uso consentito per la protezione fitosanitaria.	cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono essere etichettati come "Prodotti contenenti una sostanza / sostanze di base per la protezione fitosanitaria". In tal caso l'etichetta contiene chiare indicazioni sul loro uso consentito per la protezione fitosanitaria***, comprese eventuali restrizioni e condizioni stabilite dall'approvazione***.

Or. en

Emendamento 733
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le sostanze di base e i prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, ***possono*** essere etichettati come "Prodotti contenenti una sostanza / sostanze di base per la protezione fitosanitaria". In tal caso l'etichetta contiene chiare indicazioni sul loro uso consentito per la protezione fitosanitaria.	8. Le sostanze di base e i prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, ***dovrebbero*** essere etichettati come "Prodotti contenenti una sostanza / sostanze di base per la protezione fitosanitaria". In tal caso l'etichetta contiene chiare indicazioni sul loro uso consentito per la protezione fitosanitaria.

Or. en

Emendamento 734
Céline Imart, Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	16 bis) è inserito l'articolo 23 ter

seguente:

"Articolo 23 ter

Valutazione e relazione

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni anno, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta se il periodo medio necessario per completare le procedure di approvazione e autorizzazione delle sostanze per il controllo biologico e dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, concluse nel corso dell'anno civile precedente a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, sia pari o inferiore a tre anni.

Se la relazione conclude che il periodo medio necessario per completare tali procedure di approvazione e autorizzazione è superiore a tre anni, la Commissione individua i principali ostacoli che persistono e indica, nel suo successivo programma di lavoro annuale, le misure che intende adottare al fine di ridurre a tre anni o meno il periodo medio necessario per il completamento di tali procedure.";

Or. fr

Emendamento 735
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 24

Testo in vigore	*Emendamento*
	16 bis) all'articolo 24, il titolo e il primo comma sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 24	Articolo 24
Sostanze candidate alla sostituzione	***Proroga dell'approvazione delle*** sostanze candidate alla sostituzione
1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata, per un periodo non superiore a ***sette*** anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell'allegato II. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'approvazione può essere rinnovata una o più volte, per periodi non superiori a ***sette*** anni.	1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata, per un periodo non superiore a ***15*** anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell'allegato II. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'approvazione può essere rinnovata una o più volte, per periodi non superiori a ***15*** anni.

Or. en*32009R1107)*

Emendamento 736
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	16 bis) all'articolo 24, il paragrafo 1 è così modificato:
1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata, per un periodo non superiore a sette anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell'allegato II. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'approvazione può essere rinnovata una o più volte, per periodi non superiori a sette anni.	"1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata, per un periodo non superiore a sette anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell'allegato II. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'approvazione può essere rinnovata una o più volte per periodi non superiori a sette anni**.** ***Qualsiasi revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione di una sostanza nell'ambito di questo regime di***

	sostituzione dovrà essere preventivamente giustificato dalla presenza di alternative valide ed efficaci, tenendo conto degli effetti sulla produzione agricola.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)

Emendamento 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 24, paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	16 bis) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata, per un periodo non superiore a ***sette*** anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell'allegato II. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'approvazione può essere rinnovata una o più volte, per periodi non superiori a ***sette*** anni.	"Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata, per un periodo non superiore a ***15*** anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell'allegato II. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'approvazione può essere rinnovata una o più volte per periodi non superiori a ***15*** anni ***sulla base di una valutazione socioeconomica e agroeconomica che comprenda, ad esempio, l'efficacia, l'impatto degli organismi nocivi sulla resa degli agricoltori e i rischi di resistenza incrociata.";***

Or. en

(32009R1107)

Emendamento 738
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 24, paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	16 bis) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata, per un periodo non superiore a ***sette*** anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell'allegato II. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'approvazione può essere rinnovata ***una o più volte, per periodi non superiori a sette*** anni.	"1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata, per un periodo non superiore a ***tre*** anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell'allegato II. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'approvazione può essere rinnovata ***una volta per un periodo non superiore a due*** anni.***";***

Or. en

32009R1107)

Emendamento 739
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	16 bis) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Nel valutare le alternative, si tiene conto in particolare della difesa integrata, dei metodi di controllo biologico e delle alternative non chimiche.";

Or. en

Emendamento 740
Tilly Metz, Anna Strolenberg

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	16 bis) all'articolo 24 è inserito il paragrafo 2 bis:
	"2 bis. Nel valutare le alternative, si tiene conto in particolare della difesa integrata, dei metodi di controllo biologico e delle alternative non chimiche.";

Or. en

32009R1107)

Emendamento 741
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	16 ter) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. Prima di revocare o non rinnovare l'approvazione di una sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione, la Commissione valuta se siano disponibili sostanze o metodi alternativi che forniscano un livello equivalente di efficacia e siano economicamente sostenibili per gli agricoltori. Tale valutazione tiene conto delle esigenze agronomiche, della disponibilità di alternative nelle diverse zone climatiche e dei potenziali impatti sulla produzione agricola.";

Or. en

Emendamento 742
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	16 bis) all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"4 bis. Le sostanze di origine naturale la cui approvazione come sostanze attive non è stata rinnovata per motivi diversi da rischi inaccettabili per la salute umana o animale o per l'ambiente non sono escluse dall'uso come coformulanti unicamente sulla base di tale mancato rinnovo, purché: a) non siano classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; b) non soddisfino i criteri per essere considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB); e c) non siano incluse nell'elenco dei coformulanti inaccettabili di cui al paragrafo 2.";

Or. en

(32009R1107)

Motivazione

Non tutte le sostanze attive non rinnovate sono state ritirate a causa di problemi di sicurezza. Alcune sostanze naturali hanno perso l'approvazione per motivi procedurali, legati ai dati o di altro tipo, ma sono oggi trattate come sostanze che presentano rischi inaccettabili. Ad esempio, i repellenti naturali a base di olio di pesce o grasso di pecora rimangono disponibili, mentre il tallolio grezzo e la pece di tallolio sono esclusi nonostante non vi sia stata alcuna conclusione definitiva di rischio inaccettabile. L'emendamento consentirebbe una valutazione caso per caso, mantenendo nel contempo le norme di sicurezza esistenti.

Emendamento 743
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	16 ter) all'articolo 27, è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:
	"Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione stabilisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, i requisiti relativi ai dati per i coformulanti. Tali requisiti in materia di dati sono equivalenti, per ambito di applicazione e rigore, a quelli applicabili alle sostanze attive, adattati, se del caso, alle proprietà e agli usi specifici dei coformulanti.";

Or. en

Emendamento 744
Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) è inserito l'articolo 27 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 27 bis	
Periodi di approvazione delle approvazioni già concesse	
1. Per tutte le sostanze attive approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente	

regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato, tranne che per:

a) le sostanze attive identificate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;

b) le sostanze attive approvate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7;

c) le sostanze attive per le quali una domanda di rinnovo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, doveva essere presentata prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], ma non è stata presentata prima del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.

2. La Commissione modifica il regolamento di cui all'articolo 78, paragrafo 3, conformemente al paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 745
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) è inserito l'articolo 27 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 27 bis	
Periodi di approvazione delle approvazioni già concesse	
1. Per tutte le sostanze attive approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente	

regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato, tranne che per:

a) le sostanze attive identificate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;

b) le sostanze attive approvate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7;

c) le sostanze attive per le quali una domanda di rinnovo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, doveva essere presentata prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], ma non è stata presentata prima del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.

2. La Commissione modifica il regolamento di cui all'articolo 78, paragrafo 3, conformemente al paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 746
Stine Bosse, Sigrid Friis, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) è inserito l'articolo 27 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 27 bis	
Periodi di approvazione delle approvazioni già concesse	
1. Per tutte le sostanze attive approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente	

regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato, tranne che per:

a) le sostanze attive identificate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;

b) le sostanze attive approvate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7;

c) le sostanze attive per le quali una domanda di rinnovo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, doveva essere presentata prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], ma non è stata presentata prima del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.

2. La Commissione modifica il regolamento di cui all'articolo 78, paragrafo 3, conformemente al paragrafo 1.";

Or. en

Motivazione

Unlimited approvals of both active substances for pesticides and biocides will significantly reduce the current level of protection for human health and environment. In addition, risks to human health and the environment may be overlooked, as there will no longer be generated new studies for the renewal process by the industry. Independent science cannot be expected to finance such targeted studies. Unlimited approvals would also increase the long-term clean-up costs of contaminated water bodies, at a time when Europe is already facing widespread water pollution, ultimately affecting access to clean water and European competitiveness across sectors. Approvals should instead be restricted in time as they are today.

Emendamento 747
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) è inserito l'articolo 27 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 27 bis	
Periodi di approvazione delle approvazioni già concesse	
1. Per tutte le sostanze attive approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato, tranne che per:	
a) le sostanze attive identificate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;	
b) le sostanze attive approvate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7;	
c) le sostanze attive per le quali una domanda di rinnovo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, doveva essere presentata prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], ma non è stata presentata prima del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1;	
d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.	
2. La Commissione modifica il regolamento di cui all'articolo 78, paragrafo 3, conformemente al paragrafo 1.";	

Or. en

Emendamento 748
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) è inserito l'articolo 27 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 27 bis	
Periodi di approvazione delle approvazioni già concesse	
1. Per tutte le sostanze attive approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato, tranne che per:	
a) le sostanze attive identificate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;	
b) le sostanze attive approvate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7;	
c) le sostanze attive per le quali una domanda di rinnovo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, doveva essere presentata prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], ma non è stata presentata prima del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1;	
d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.	
2. La Commissione modifica il regolamento di cui all'articolo 78, paragrafo 3, conformemente al paragrafo 1.";	

Or. en

Emendamento 749
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) è inserito l'articolo 27 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 27 bis	
Periodi di approvazione delle approvazioni già concesse	
1. Per tutte le sostanze attive approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato, tranne che per:	
a) le sostanze attive identificate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;	
b) le sostanze attive approvate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7;	
c) le sostanze attive per le quali una domanda di rinnovo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, doveva essere presentata prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], ma non è stata presentata prima del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1;	
d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.	
2. La Commissione modifica il regolamento di cui all'articolo 78, paragrafo 3, conformemente al paragrafo 1.";	

Or. en

Motivazione

Automatically converting existing time-limited approvals into approvals of unlimited duration would exempt a large number of substances from systematic reassessment and create a two-tier system between substances already on the market and future applicants. Existing substances must continue to be assessed against evolving scientific standards, particularly where their original evaluation did not cover current criteria concerning endocrine

disruption, cumulative exposure, effects on pollinators, biodiversity or water resources. Transitional provisions should ensure legal certainty for pending procedures, but should not result in the permanent extension of existing approvals.

Emendamento 750
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per tutte le sostanze attive approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato, tranne che per:	***soppresso***
a) le sostanze attive identificate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;	
b) le sostanze attive approvate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7;	
c) le sostanze attive per le quali una domanda di rinnovo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, doveva essere presentata prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], ma non è stata presentata prima del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1;	
d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.	

Or. en

Motivazione

Questo approccio preserva la certezza del diritto per le approvazioni esistenti, garantendo nel contempo una transizione agevole verso il sistema di rinnovo delle approvazioni. Evita la conversione automatica delle approvazioni esistenti in approvazioni illimitate e mantiene una

rivalutazione scientifica periodica in linea con il principio di precauzione.

Emendamento 751
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***tutte*** le sostanze attive approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato***, tranne che per:***	1. Per le sostanze attive ***a basso rischio e le sostanze attive per il controllo biologico a basso rischio*** approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato***.***

Or. en

Emendamento 752
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per tutte le sostanze attive approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato***, tranne che per:***	1. Per tutte le sostanze ***di base e le sostanze*** attive ***per il controllo biologico*** approvate al più tardi il (..) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il periodo di approvazione è considerato illimitato***.***

Or. en

Emendamento 753
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per tutte le sostanze attive approvate al più tardi il (...) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il periodo di approvazione è considerato ***illimitato***, tranne che per:	1. Per tutte le sostanze attive approvate al più tardi il (...) [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il periodo di approvazione è considerato ***avente una data di scadenza non definita***, tranne che per:

Or. fr

Emendamento 754
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le sostanze attive identificate come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 755
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le sostanze attive approvate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 756
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le sostanze attive per le quali una domanda di rinnovo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, doveva essere presentata prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], ma non è stata presentata prima del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 757
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 758
Andreas Glück, Jan-Christoph Oetjen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.	d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione ***e la relazione di valutazione preliminare o la precedente decisione di approvazione facciano supporre una possibile non conformità all'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a c), quale modificato dal [OP: inserire il riferimento del presente regolamento]***. ***Se tali condizioni non sono soddisfatte, è concessa l'approvazione per un periodo illimitato e le sostanze attive sono considerate prioritarie per i programmi di lavoro a norma degli articoli 18 e 18 bis quali modificati dal [OP: inserire il riferimento del presente regolamento].***

Or. en

Motivazione

I persistenti arretrati nelle procedure di rinnovo continuano a ostacolare l'accesso degli agricoltori alle innovazioni essenziali e richiederanno anni per essere smaltiti, nonostante il gradito passaggio verso approvazioni illimitate. L'emendamento ottimizza la sorveglianza regolamentare dando priorità alle valutazioni concluse per le sostanze per le quali sono stati individuati problemi, gestendo nel contempo altri casi attraverso il programma di lavoro esistente. Questo approccio garantisce una panoramica completa della sicurezza, concentrando nel contempo risorse limitate su rischi comprovati e basati su dati scientifici.

Emendamento 759
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.	d) le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione.

Or. en

Emendamento 760
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1. Le sostanze attive approvate prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] restano approvate fino alla data di scadenza stabilita nella loro attuale approvazione.
	2. In caso di rinnovo, si applicano i periodi di approvazione di cui agli articoli 5 e 14.
	3. Le sostanze attive per le quali al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è in corso una procedura di rinnovo dell'approvazione continuano a essere valutate e rinnovate conformemente alle disposizioni applicabili prima di tale data fino al completamento della procedura di rinnovo.

Or. en

Motivazione

Questo approccio preserva la certezza del diritto per le approvazioni esistenti, garantendo nel contempo una transizione agevole verso il sistema di rinnovo delle approvazioni. Evita la

conversione automatica delle approvazioni esistenti in approvazioni illimitate e mantiene una rivalutazione scientifica periodica in linea con il principio di precauzione.

Emendamento 761
Andrea Wechsler, Stefan Köhler, Alexander Bernhuber, Andreas Glück, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 28

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	L'articolo 28 è sostituito dal seguente:
Articolo 28 Autorizzazione d'immissione sul mercato e uso 1) Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato ***nello Stato membro interessato*** conformemente al presente regolamento. 2) In deroga al paragrafo 1, non è richiesta alcuna autorizzazione nei casi seguenti: ***a)*** uso di prodotti che contengono esclusivamente una o più sostanze di base; ***b)*** immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo, conformemente all'articolo 54 ***quater***; fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un ***altro Stato membro***, purché il prodotto sia autorizzato in ***detto Stato membro*** e ***lo Stato membro*** di produzione, magazzinaggio o circolazione abbia stabilito requisiti di ispezione intesi a garantire che esso non venga utilizzato ***nel suo territorio***; ***d)*** fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un Paese terzo, purché ***lo Stato membro*** di fabbricazione, magazzinaggio o circolazione ***abbia*** stabilito requisiti d'ispezione intesi a garantire che esso venga esportato dal ***suo*** territorio; ***e)***	***"***Articolo 28 Autorizzazione d'immissione sul mercato e uso 1) Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato ***nella zona interessata*** conformemente al presente regolamento. 2) In deroga al paragrafo 1, non è richiesta alcuna autorizzazione nei casi seguenti:

immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari per i quali è stato concesso un permesso di commercio parallelo, conformemente all'articolo 52.	
	a) uso di prodotti che contengono esclusivamente una o più sostanze di base;
	b) immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo, conformemente all'articolo 54;
	c) fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in ***un'altra zona***, purché il prodotto sia autorizzato in ***detta zona*** e ***gli Stati membri della rispettiva zona*** di produzione, magazzinaggio o circolazione abbia stabilito requisiti di ispezione intesi a garantire che esso non venga utilizzato ***nei loro rispettivi territori***;
	d) fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un Paese terzo, purché ***gli Stati membri della rispettiva zona*** di fabbricazione, magazzinaggio o circolazione ***abbiano*** stabilito requisiti d'ispezione intesi a garantire che esso venga esportato dal ***rispettivo*** territorio;
	e) immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari per i quali è stato concesso un permesso di commercio parallelo, conformemente all'articolo 52.***"***

Or. de

(32009R1107)

Emendamento 762
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 28 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***immissione sul mercato e impiego delle*** sostanze di base ***o dei prodotti di cui all'***articolo 23, paragrafo 1.";	a) ***uso di prodotti contenenti esclusivamente*** sostanze di base ***approvate a norma dell'***articolo 23, paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 763
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Yvan Verougstraete, Stine Bosse

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) la lettera d) è soppressa.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare condizioni di parità per i produttori agricoli dell'UE, è essenziale garantire il divieto di esportazione delle sostanze vietate, in quanto l'esportazione di sostanze vietate ha un effetto negativo sulla competitività del settore alimentare dell'Unione. L'emendamento migliora ulteriormente la protezione della salute delle persone, degli animali e dell'ambiente nei paesi terzi e nell'Unione.

Emendamento 764
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è aggiunta la lettera f) seguente:	***soppresso***
"f) immissione sul mercato e impiego di sementi conciate e altro materiale	

riproduttivo vegetale trattato con prodotti fitosanitari autorizzati per tale uso in almeno uno Stato membro.";

Or. en

Emendamento 765
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è aggiunta la lettera f) seguente:	***soppresso***
"f) immissione sul mercato e impiego di sementi conciate e altro materiale riproduttivo vegetale trattato con prodotti fitosanitari autorizzati per tale uso in almeno uno Stato membro.";	

Or. en

Motivazione

Il rivestimento di sementi e altri materiali e la loro successiva emissione nell'ambiente possono avere effetti negativi sulla qualità e sulla salute del suolo, sugli organismi del suolo e sugli impollinatori che nidificano nel suolo. Influisce inoltre sulla qualità dell'acqua. Gli Stati membri dovrebbero pertanto mantenere il loro potere discrezionale di decidere in merito all'immissione sul mercato e all'uso di sementi e altri materiali trattati con rivestimento, in particolare quando sono utilizzati prodotti sintetici.

Emendamento 766
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) immissione sul mercato e impiego di sementi conciate e altro materiale riproduttivo vegetale trattato con prodotti fitosanitari autorizzati per tale uso in almeno uno Stato membro.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il trattamento delle sementi può comportare rischi per la salute umana e per l'ambiente che dipendono dalle condizioni agronomiche e ambientali nazionali. Esentare le sementi conciate dall'obbligo di autorizzazione se il prodotto fitosanitario è stato autorizzato in un solo Stato membro indebolirebbe la gestione nazionale del rischio e potrebbe compromettere l'elevato livello di protezione richiesto dal presente regolamento.

Emendamento 767
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) immissione sul mercato e impiego di sementi conciate e altro materiale riproduttivo vegetale trattato con prodotti fitosanitari autorizzati per tale uso in almeno uno Stato membro.";	f) ***concia delle sementi,*** immissione sul mercato e impiego di sementi ***conciate*** e altro materiale riproduttivo vegetale trattato con prodotti fitosanitari autorizzati per tale uso in almeno uno Stato membro.";

Or. en

Emendamento 768
Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunta la lettera f bis) seguente:
	"f bis) l'introduzione e l'uso di un prodotto fitosanitario ai fini della concia di sementi o di altro materiale di moltiplicazione vegetale negli impianti di trattamento professionale di detto Stato membro, a condizione che tale prodotto fitosanitario sia autorizzato per tale uso in almeno uno Stato membro e non sia immesso sul mercato o utilizzato per qualsiasi altro scopo nello Stato membro di introduzione.";

Or. en

Emendamento 769
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunta la lettera f bis) seguente:
	"f bis) l'introduzione e l'uso di un prodotto fitosanitario ai fini della concia di sementi o di altro materiale di moltiplicazione vegetale negli impianti di trattamento professionale di detto Stato membro, a condizione che tale prodotto fitosanitario sia autorizzato per tale uso in almeno uno Stato membro e non sia immesso sul mercato o utilizzato per qualsiasi altro scopo nello Stato membro di introduzione.";

Or. en

Emendamento 770
Waldemar Buda, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunta la lettera f bis) seguente:
	"f bis) l'introduzione e l'uso di un prodotto fitosanitario ai fini della concia di sementi o di altro materiale di moltiplicazione vegetale negli impianti di trattamento professionale di detto Stato membro, a condizione che tale prodotto fitosanitario sia autorizzato per tale uso in almeno uno Stato membro e non sia immesso sul mercato o utilizzato per qualsiasi altro scopo nello Stato membro di introduzione.";

Or. en

Emendamento 771
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	18 bis) all'articolo 29, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario ***in questione***, e rappresentative delle condizioni che	***"***3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario ***interessato***, e rappresentative delle condizioni che

prevalgono ***nella zona*** in cui il prodotto deve essere utilizzato.	prevalgono ***nell'area*** in cui il prodotto deve essere utilizzato***, compresa una valutazione del rischio basata sulla disponibilità di misure di gestione del rischio, con particolare riguardo alle tecniche di applicazione***. ***Nel valutare se i requisiti sono soddisfatti, gli Stati membri tengono conto di tutte le misure di attenuazione dei rischi disponibili. Se l'area d'uso prevista di un prodotto fitosanitario comprende regioni biogeografiche con condizioni pedoclimatiche specifiche non rappresentate nelle prove effettuate dallo Stato membro relatore, nell'ambito del fascicolo di autorizzazione sono richiesti dati supplementari sull'efficacia e sul rischio raccolti alle condizioni di tali regioni. Tali dati supplementari sono presi in considerazione nella decisione di autorizzazione e in qualsiasi procedura di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 40.*** ***Tale requisito si applica in particolare alle regioni biogeografiche presenti in un solo Stato membro dell'Unione, nelle quali condizioni di stress pedoclimatico specifiche, tra cui temperature elevate, periodi di siccità o pressione endemica dei parassiti del suolo, possono incidere in modo significativo sulle prestazioni e sull'efficacia dei prodotti rispetto alle condizioni in cui sono state effettuate le prove standard.";***

Or. en

32009R1107)

Emendamento 772
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	18 bis) all'articolo 29, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario in questione, e rappresentative delle condizioni che prevalgono nella zona in cui il prodotto deve essere utilizzato.	3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario in questione, e rappresentative delle condizioni che prevalgono nella zona in cui il prodotto deve essere utilizzato.
	Se l'area d'uso prevista di un prodotto fitosanitario comprende regioni biogeografiche con condizioni pedoclimatiche specifiche non rappresentate nelle prove effettuate dallo Stato membro relatore, nell'ambito del fascicolo di autorizzazione sono richiesti dati supplementari sull'efficacia e sul rischio raccolti alle condizioni di tali regioni.
	Tali dati supplementari sono presi in considerazione nella decisione di autorizzazione e in qualsiasi procedura di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 40. Tale requisito si applica in particolare alle regioni biogeografiche presenti in un solo Stato membro dell'Unione, nelle quali condizioni di stress pedoclimatico specifiche, tra cui temperature elevate, periodi di siccità o pressione endemica dei parassiti del suolo, possono incidere in modo significativo sulle prestazioni e sull'efficacia dei prodotti rispetto alle condizioni in cui sono state effettuate le prove standard.
	Or. ro*(32009R1107)*

Emendamento 773
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29, paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	18 bis) l'articolo 29, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario ***in questione***, e rappresentative delle condizioni che prevalgono ***nella zona*** in cui il prodotto deve essere utilizzato.	"3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario ***interessato***, e rappresentative delle condizioni che prevalgono ***nell'area*** in cui il prodotto deve essere utilizzato***, compresa una valutazione del rischio basata sulla disponibilità di misure di gestione del rischio, con particolare riguardo alle tecniche di applicazione***. ***Nel valutare se i requisiti sono soddisfatti, gli Stati membri tengono conto di tutte le misure di attenuazione dei rischi disponibili.*** ***Se l'area d'uso prevista di un prodotto fitosanitario comprende regioni biogeografiche con condizioni pedoclimatiche specifiche non rappresentate nelle prove effettuate dallo Stato membro relatore, nell'ambito del fascicolo di autorizzazione sono richiesti dati supplementari sull'efficacia e sul rischio raccolti alle condizioni di tali regioni. Tali dati supplementari sono presi in considerazione nella decisione di autorizzazione e in qualsiasi procedura di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 40.*** ***Tale requisito si applica in particolare alle regioni biogeografiche presenti in un solo Stato membro dell'Unione, nelle quali condizioni di stress pedoclimatico specifiche, tra cui temperature elevate,***

	periodi di siccità o pressione endemica dei parassiti del suolo, possono incidere in modo significativo sulle prestazioni e sull'efficacia dei prodotti rispetto alle condizioni in cui sono state effettuate le prove standard.";

Or. en

32009R1107)

Emendamento 774
Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29, paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	18 bis) all'articolo 29, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario ***in questione***, e rappresentative delle condizioni che prevalgono ***nella zona*** in cui il prodotto deve essere utilizzato.	3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario ***interessato***, e rappresentative delle condizioni che prevalgono ***nell'area*** in cui il prodotto deve essere utilizzato***, compresa una valutazione del rischio basata sulla disponibilità di misure di gestione del rischio, con particolare riguardo alle tecniche di applicazione***.

Or. en

Emendamento 775
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29, paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 29, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario in questione, e rappresentative delle condizioni che prevalgono nella zona in cui il prodotto deve essere utilizzato.	"3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario in questione, e rappresentative delle condizioni che prevalgono nella zona in cui il prodotto deve essere utilizzato***, compresa una valutazione del rischio basata sulla disponibilità di misure di gestione del rischio, con particolare riguardo alle tecniche di applicazione***.";

Or. en

Motivazione

Le tecniche di applicazione possono contribuire in misura considerevole ad attenuare i rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari e dovrebbero pertanto essere prese esplicitamente in considerazione.

Emendamento 776
Mireia Borrás Pabón, Anne-Sophie Frigout, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29, paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	18 bis) all'articolo 29, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in	"3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in

condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario ***in questione***, e rappresentative delle condizioni che prevalgono ***nella zona*** in cui il prodotto deve essere utilizzato.	condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario ***interessato***, e rappresentative delle condizioni che prevalgono ***nell'area*** in cui il prodotto deve essere utilizzato***, compresa una valutazione del rischio basata sulla disponibilità di misure di gestione del rischio, con particolare riguardo alle tecniche di applicazione***.";

Or. en*(32009R1107)*

Motivazione

the good practices and the new application techniques can contribute to a considerable extent to mitigating the risks associated with the use of plant protection products (PPPs) and should therefore be explicitly taken into consideration.The requirement for Member States to consider 'all available risk mitigation measures' in the context of substance/products assessments should not give place to divergent interpretation among Member States, diverging outcomes of risk assessments, and unequal access to plant protection products for farmers among Member State. The implementation of all available risk mitigation measures by Member States should be harmonised

Emendamento 777
Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29 – paragrafo 3– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 29, paragrafo 3, è aggiunto un nuovo comma 1 bis:
	1 bis. Se l'area d'uso prevista di un prodotto fitosanitario comprende regioni biogeografiche con condizioni pedoclimatiche specifiche, il richiedente è tenuto a presentare dati di efficacia supplementari raccolti nelle condizioni di tali regioni nell'ambito del fascicolo di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 778
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis all'articolo 29 è inserito il paragrafo 3 bis seguente:
	"3 bis. Se l'area d'uso prevista di un prodotto fitosanitario comprende regioni biogeografiche con condizioni pedoclimatiche specifiche non rappresentate nelle prove effettuate dallo Stato membro relatore, nell'ambito del fascicolo di autorizzazione sono richiesti dati supplementari sull'efficacia e sul rischio raccolti alle condizioni di tali regioni. Tali dati supplementari sono presi in considerazione nella decisione di autorizzazione e in qualsiasi procedura di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 40. Tale requisito si applica in particolare alle regioni biogeografiche presenti in un solo Stato membro dell'Unione, nelle quali condizioni di stress pedoclimatico specifiche, tra cui temperature elevate, periodi di siccità o pressione endemica dei parassiti del suolo, possono incidere in modo significativo sulle prestazioni e sull'efficacia dei prodotti rispetto alle condizioni in cui sono state effettuate le prove standard.";

Or. en

Motivazione

The proposed amendment corrects a structural flaw in the zonal authorization framework (Annex I and Art. 3(17) of Regulation No 1107/2009), which artificially groups Member States with radically different pedoclimatic conditions, such as Romania and Germany, into the same Zone B. Although Art. 29(3) mandates "representative" testing, internal macro-zone

heterogeneity leaves unique ecosystems, like the Romanian Steppe, unrepresented in standard dossiers. This measure safeguards the principle of evidence-based substitution within Integrated Pest Management (IPM): a substance cannot be validly substituted if its alternative has not been evaluated under specific local conditions.

Emendamento 779
Ivan David, Anja Arndt, Volker Schnurrbusch, Marc Jongen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:
	"6 bis. In deroga al paragrafo 1, in caso di grave pericolo per la salute delle piante e/o dell'uomo, la sostanza attiva può essere autorizzata qualora la mancata approvazione della sostanza attiva avrebbe un impatto negativo sproporzionato sulla sostenibilità dell'agricoltura, della silvicoltura, delle aree verdi pubbliche, delle aree naturali, ecc., rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso della sostanza.";

Or. en

Emendamento 780
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 29 è aggiunto il seguente

paragrafo 6 bis:

6 bis. In deroga al paragrafo 1, un prodotto fitosanitario può essere autorizzato nel caso in cui il mancato rilascio dell'autorizzazione comporti impatti negativi sproporzionati sulla sostenibilità economica dell'agricoltura, rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso del prodotto fitosanitario alle condizioni stabilite nell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 781
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	18 bis) all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"6 bis. In deroga al paragrafo 1, un prodotto fitosanitario può essere autorizzato nel caso in cui il mancato rilascio dell'autorizzazione comporti impatti negativi sproporzionati sulla sostenibilità economica dell'agricoltura, rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso del prodotto fitosanitario alle condizioni stabilite nell'autorizzazione.";

Or. en

Emendamento 782
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	18 ter) all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo 6 bis seguente:
	6 bis. In deroga al paragrafo 1, un prodotto fitosanitario può essere autorizzato nel caso in cui il mancato rilascio dell'autorizzazione comporti impatti negativi sproporzionati sulla sostenibilità economica dell'agricoltura, rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso del prodotto fitosanitario alle condizioni stabilite nell'autorizzazione.";

Or. en

Emendamento 783
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	18 ter) all'articolo 29 bis è inserito il nuovo paragrafo 1 bis:
	Requisito di redditività dell'agricoltura ai fini dell'autorizzazione
	In deroga al paragrafo 1, un prodotto fitosanitario può essere autorizzato nel caso in cui il mancato rilascio dell'autorizzazione comporti impatti negativi sproporzionati sulla sostenibilità economica dell'agricoltura, rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso del prodotto fitosanitario alle condizioni

stabilite nell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 784
Andrea Wechsler, Stefan Köhler, Alexander Bernhuber, Andreas Glück, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30

Testo in vigore	*Emendamento*
	L'articolo 30 è sostituito dal seguente:
Articolo 30 Autorizzazione provvisoria 1) In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), ***gli Stati membri*** possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a tre anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata, a condizione che: ***a)*** la decisione di approvazione non abbia potuto essere presa entro un termine di trenta mesi dalla data di ammissibilità della domanda, prorogato degli eventuali termini aggiuntivi fissati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 12, paragrafo 2 o 3; e ***b)*** a norma dell'articolo 9 il fascicolo sulla sostanza attiva sia ammissibile in relazione agli usi proposti; e ***c)*** lo Stato membro concluda che la sostanza attiva può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e che il prodotto fitosanitario può prevedibilmente soddisfare i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h); e ***d)*** sono stati definiti livelli massimi di residui a norma del regolamento (CE) n. 396/2005. 2) In tal caso, lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua valutazione del fascicolo e delle condizioni di autorizzazione, fornendo almeno le	"Articolo 30 Autorizzazione provvisoria 1) In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), ***le pertinenti zone*** possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a tre anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata, a condizione che:

informazioni previste all'articolo 57, paragrafo 1.

a) la decisione di approvazione non abbia potuto essere presa entro un termine di trenta mesi dalla data di ammissibilità della domanda, prorogato degli eventuali termini aggiuntivi fissati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 12, paragrafo 2 o 3; e

b) a norma dell'articolo 9 il fascicolo sulla sostanza attiva sia ammissibile in relazione agli usi proposti; e

c) lo Stato membro ***di una zona*** concluda che la sostanza attiva può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e che il prodotto fitosanitario può prevedibilmente soddisfare i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h); e

d) siano stati stabiliti livelli massimi di residuo conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) In tal caso, lo Stato membro ***che esamina la domanda*** informa immediatamente gli altri Stati membri ***della stessa e delle altre zone*** e la Commissione della sua valutazione del fascicolo e delle condizioni di autorizzazione , fornendo almeno le informazioni previste all'articolo 57, paragrafo 1.***"***

Or. de

(32009R1107)

Emendamento 785
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – parte introduttiva
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
19) l'articolo 30 ***è sostituito dal seguente:***	19) l'articolo 30 è ***soppresso.***

Or. en

Emendamento 786
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive per il controllo biologico	Autorizzazioni provvisorie di prodotti ***per il controllo biologico a basso rischio e di prodotti*** fitosanitari contenenti sostanze attive per il controllo biologico

Or. fr

Emendamento 787
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive per il controllo biologico	Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive per il controllo biologico ***a basso rischio***

Or. en

Emendamento 788
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive per il controllo biologico	Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive per il controllo biologico ***a basso rischio***

Or. en

Emendamento 789
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari ***contenenti sostanze attive per il controllo biologico***	Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari

Or. en

Emendamento 790
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazioni provvisorie di prodotti	Autorizzazioni provvisorie di prodotti

fitosanitari ***contenenti sostanze attive per il controllo biologico***	fitosanitari

Or. en

Emendamento 791
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Susana Solís Pérez, Esther Herranz García, Dolors Montserrat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ***per il controllo biologico***	Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ***non ancora approvate***

Or. es

Emendamento 792
Andreas Glück, Jan-Christoph Oetjen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ***per il controllo biologico***	Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti ***nuove*** sostanze attive

Or. en

Motivazione

Le sostanze per il controllo biologico integrano piuttosto che sostituire le sostanze fitosanitarie convenzionali. Al fine di garantire che gli agricoltori abbiano accesso a soluzioni innovative, è opportuno accelerare le procedure di autorizzazione, compresa l'autorizzazione provvisoria, per tutte le sostanze attive innovative, compresi i controlli biologici.

Emendamento 793
Sander Smit, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ***per il controllo biologico***	Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ***non ancora approvate***

Or. nl

Motivazione

Il titolo dell'articolo sulle autorizzazioni provvisorie passa da "prodotti [...] contenenti sostanze attive per il biocontrollo" a "prodotti [...] contenenti sostanze attive non ancora approvate". Il titolo riflette quindi l'ampliamento dell'ambito di applicazione indicato nell'emendamento successivo.

Emendamento 794
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ***per il controllo biologico***	Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive

Or. en

Motivazione

Per garantire la più ampia disponibilità possibile di prodotti fitosanitari, controllo biologico o altro, le autorizzazioni provvisorie non possono essere limitate ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive per il controllo biologico.

Emendamento 795
Céline Imart, Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ***per il controllo biologico***	Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive

Or. fr

Emendamento 796
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate, a condizione che***:***	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive non ancora approvate, a condizione che ***il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive per il controllo biologico non ancora approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;***

	L'attuazione del paragrafo 1 non pregiudica le autorizzazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata.

Or. en

Emendamento 797
Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Esther Herranz García, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o ***più*** sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o ***diverse*** sostanze attive non ancora approvate ***al momento del rilascio dell'autorizzazione***, a condizione che ***il fascicolo sia stato dichiarato ammissibile, il progetto di rapporto di valutazione non abbia individuato alcun elemento critico di preoccupazione e siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo***:

Or. es

Emendamento 798
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo

1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a ***cinque anni***, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate, a condizione che:	1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a ***18 mesi dall'approvazione della sostanza attiva***, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive non ancora approvate ***al momento in cui è concessa l'autorizzazione***, a condizione che:

Or. en

Emendamento 799
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive per il controllo biologico non ancora approvate, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive per il controllo biologico non ancora approvate ***o prodotti fitosanitari convenzionali non ancora approvati***, a condizione che:

Or. ro

Motivazione

Justificare:Extinderea perioadei autorizațiilor provizorii la cinci ani pentru produsele care conțin substanțe active de control biologic este binevenită. Totuşi, limitarea acestei măsuri exclusiv la aceste produse poate crea un tratament inechitabil în cazul produselor convenționale aflate în proceduri de reînnoire prelungite la EFSA. În situațiile în care dosarul de reînnoire este complet depus, nu există dovezi științifice noi privind riscuri inacceptabile și nu sunt disponibile alternative eficiente, acordarea unei autorizații provizorii contribuie la asigurarea continuității protecției culturilor și la evitarea unor efecte negative asupra producției agricole și securității alimentare.

Emendamento 800
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive non ancora approvate ***al momento in cui è concessa l'autorizzazione***, a condizione che:

Or. en

Emendamento 801
Sander Smit, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive ***che*** non ***sono state*** ancora approvate ***al momento del rilascio dell'autorizzazione***, a condizione che:

Or. nl

Motivazione

Een lidstaat mag een middel voorlopig toelaten zodra de werkzame stof de beoordeling van

de rapporterende lidstaat positief heeft doorstaan, terwijl het definitieve EU-goedkeuringsbesluit nog loopt — en dat voor álle nieuwe stoffen, niet alleen biocontrole en laag-risico. De gevaarsgebaseerde uitsluitingen (CMR, hormoonverstoorders, POP/PBT) blijven onverkort gelden; twee identieke situaties zonder objectieve reden verschillend behandelen verhoudt zich slecht tot het gelijkheidsbeginsel en de evenredigheid, en botst met de technologieneutraliteit die de Commissie zelf nastreeft.

Emendamento 802
Anne-Sophie Frigout, Gilles Pennelle, Marie-Luce Brasier-Clain, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari ***contenenti una o più sostanze attive per il controllo biologico*** non ancora ***approvate***, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari non ancora ***approvati***, a condizione che:

Or. fr

Emendamento 803
Gheorghe Cârciu, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive per il controllo	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive per il controllo

biologico non ancora approvate, a condizione che:	biologico ***o a basso rischio*** non ancora approvate, a condizione che:

Or. en

Motivazione

La limitazione delle autorizzazioni provvisorie ai prodotti fitosanitari per il controllo biologico può creare uno squilibrio, dato che alcune sostanze a basso rischio possono rimanere soggette a lunghe procedure di rinnovo presso l'EFSA, con la potenziale conseguenza di una mancanza di soluzioni fitosanitarie praticabili per gli agricoltori. È stato pertanto proposto che il meccanismo di autorizzazione provvisoria quinquennale sia disponibile anche per le sostanze a basso rischio qualora la domanda di rinnovo sia stata debitamente presentata e sia completa, non siano emerse nuove prove scientifiche indicanti un rischio e non siano disponibili alternative efficaci per gli usi pertinenti.

Emendamento 804
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a ***cinque*** anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive per il controllo biologico non ancora approvate, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a ***tre*** anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive per il controllo biologico ***a basso rischio*** non ancora approvate, a condizione che:

Or. en

Emendamento 805
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19

Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive per il controllo biologico non ancora approvate, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive per il controllo biologico ***a basso rischio*** non ancora approvate, a condizione che:

Or. en

Emendamento 806
Andreas Glück, Jan-Christoph Oetjen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti ***una o più*** sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a tre anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non ancora approvate, a condizione che:

Or. en

Motivazione

Le sostanze per il controllo biologico integrano piuttosto che sostituire le sostanze fitosanitarie convenzionali. Al fine di garantire che gli agricoltori abbiano accesso a soluzioni innovative, è opportuno accelerare le procedure di autorizzazione, compresa l'autorizzazione provvisoria, per tutte le sostanze attive innovative, compresi i controlli biologici.

Emendamento 807
Mireia Borrás Pabón, Raffaele Stancanelli, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive non ancora approvate, a condizione che:

Or. en

Motivazione

Motivazione: l'estensione a 5 anni del periodo di autorizzazione provvisoria è proposta solo per ile sostanze attive "per il controllo biologico". Nell'attuale regolamento (CE) n. 1107/2009 il periodo è di 3 anni per tutte le sostanze attive. Il periodo di 5 anni dovrebbero includere tutte le sostanze attive, altrimenti i prodotti fitosanitari "convenzionali" sarebbero esclusi dall'opzione di autorizzazione provvisoria.

Emendamento 808
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive non ancora approvate, a condizione che:

Or. en

Emendamento 809
Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una ***o più sostanze attive per il controllo biologico*** non ancora ***approvate***, a condizione che:	1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una ***sostanza a basso rischio*** non ancora ***approvata***, a condizione che:

Or. en

Emendamento 810
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive per il controllo biologico non ancora approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 811
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive per il controllo biologico non ancora approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;	a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive per il controllo biologico ***a basso rischio*** non ancora approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;

Or. en

Emendamento 812
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive per il controllo biologico non ancora approvate presenti nel prodotto	a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive per il controllo biologico ***a basso rischio*** non ancora approvate presenti nel

fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;	prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;

Or. en

Emendamento 813
Mireia Borrás Pabón, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Anne-Sophie Frigout, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;	a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive non ancora approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;

Or. en

Emendamento 814
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora	a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive non ancora approvate presenti nel

approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;	prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;

Or. en

Emendamento 815
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;	a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive non ancora approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;

Or. en

Emendamento 816
Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora	a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive non ancora approvate presenti nel

approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;	prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;

Or. en

Emendamento 817
Céline Imart, Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive ***per il controllo biologico*** non ancora approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;	a) il fascicolo sia ammissibile a norma dell'articolo 9 e lo Stato membro relatore abbia ultimato il progetto di rapporto di valutazione conformemente all'articolo 11, concludendo che si prevede che le sostanze attive non ancora approvate presenti nel prodotto fitosanitario soddisfaranno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;

Or. fr

Emendamento 818
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lo Stato membro concluda che tutte le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 5, o si qualificano come sostanze attive per il controllo biologico e che gli usi del	***soppresso***

prodotto fitosanitario per i quali sono concesse autorizzazioni provvisorie soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);

Or. en

Emendamento 819
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lo Stato membro concluda che tutte le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 5, o si qualificano come sostanze attive per il controllo biologico e che gli usi del prodotto fitosanitario per i quali sono concesse autorizzazioni provvisorie soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);	b) lo Stato membro concluda che tutte le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 5, o si qualificano come sostanze attive per il controllo biologico ***a basso rischio conformemente ai criteri di cui al presente regolamento*** e che gli usi del prodotto fitosanitario per i quali sono concesse autorizzazioni provvisorie soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);

Or. en

Emendamento 820
Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lo Stato membro concluda che tutte le sostanze attive contenute nel prodotto	b) lo Stato membro concluda che tutte le sostanze attive contenute nel prodotto

fitosanitario soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 5, ***o si qualificano come sostanze attive per il controllo biologico*** e che gli usi del prodotto fitosanitario per i quali sono concesse autorizzazioni provvisorie soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);	fitosanitario soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 5, e che gli usi del prodotto fitosanitario per i quali sono concesse autorizzazioni provvisorie soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);

Or. en

Emendamento 821
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lo Stato membro concluda che tutte le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 5, ***o*** si qualificano come sostanze attive per il controllo biologico e che gli usi del prodotto fitosanitario per i quali sono concesse autorizzazioni provvisorie soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);	b) lo Stato membro concluda che tutte le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 5, ***e*** si qualificano come sostanze attive per il controllo biologico e che gli usi del prodotto fitosanitario per i quali sono concesse autorizzazioni provvisorie soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);

Or. en

Emendamento 822
Mireia Borrás Pabón, Gilles Pennelle, Anne-Sophie Frigout, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lo Stato membro concluda che tutte	b) lo Stato membro concluda che tutte

le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 5, ***o si qualificano come sostanze attive per il controllo biologico*** e che gli usi del prodotto fitosanitario per i quali sono concesse autorizzazioni provvisorie soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);	le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 5, e che gli usi del prodotto fitosanitario per i quali sono concesse autorizzazioni provvisorie soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);

Or. en

Emendamento 823
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) siano stati stabiliti, se del caso, livelli massimi di residuo conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 824
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) Le autorizzazioni provvisorie ai sensi del presente articolo non sono concesse per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive per il controllo biologico per le quali non sia stato

dimostrato il rispetto dei criteri relativi alle sostanze attive per il controllo biologico a basso rischio, o qualora le evidenze scientifiche indichino che la sostanza può comportare rischi inaccettabili per la salute umana o animale o per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 825
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio minimo di tre anni, rinnovabile per un periodo di due anni alla scadenza del primo periodo di autorizzazione provvisorio, l'immissione sul mercato di prodotti per il controllo biologico a basso rischio ("il prodotto") non ancora approvati, a condizione che:
	a) non sia stata individuata alcuna classificazione CMR per il prodotto;
	b) il prodotto non lasci residui nei prodotti commercializzati;
	c) il fascicolo sia stato depositato presso il rispettivo Stato membro e da esso ritenuto completo;
	d) siano disponibili dati sui profili tossicologici ed ecotossicologici del prodotto e delle sue sostanze;
	e) il prodotto non presenti rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente sulla base dei dati disponibili e soddisfi i criteri di cui all'allegato II, punto 5, o possa essere considerato un

prodotto per il controllo biologico a basso rischio, e gli usi del prodotto per i quali sono concesse autorizzazioni provvisorie soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h).

Or. fr

Motivazione

La categoria specifica dei prodotti per il controllo biologico a basso rischio dovrebbe consentire un'immissione più rapida sul mercato e quindi un accesso semplificato per gli operatori quando il loro uso non presenta effettivamente alcun rischio cronico.

Emendamento 826
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Lo Stato membro tratta le richieste di autorizzazioni provvisorie dei prodotti per il controllo biologico a basso rischio entro un termine massimo di tre mesi dalla ricezione del fascicolo completo; trascorso tale termine, l'autorizzazione provvisoria si intende concessa.

Or. fr

Motivazione

La categoria specifica dei prodotti per il controllo biologico a basso rischio dovrebbe consentire un'immissione più rapida sul mercato e quindi un accesso semplificato per gli operatori quando il loro uso non presenta effettivamente alcun rischio cronico.